

Il Corriere del Commercialista

M A G A Z I N E



Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Anno MMXXIV n. 02/2025



04

Elbano de Nuccio,
un nuovo equilibrio
tra vigilanza societaria
e responsabilità professionale
Marilena Nasti

08

Corte di Cassazione:
la sentenza 7431 del 20.3.2025,
riflessioni sulla determinazione
dei compensi professionali
Giovanni Tomo

13

Le incompatibilità nell'esercizio
della professione di dottore
commercialista: quadro normativo
e criticità
Gianluca Battaglia

17

Transizione 5.0 e Intelligenza
Artificiale
Vincenzo Tiby

06

Brevi riflessioni in tema
di processo tributario
e problematiche sostanziali
Marco Catalano

10

Le tasse vanno pagate,
ma si ipotizza un intervento della
Corte Costituzionale per la vicenda
di Napoli Obiettivo Valore
Giuseppe Pedersoli

15

Omnibus Package: la proposta
di nuove regole sulla sostenibilità
e riduzione degli oneri
per le imprese
Raffaele Ianuario

18

Dottori Commercialisti
e Cooperazione Italia-Tunisia
per l'Occupazione
e la Formazione
Marilena Nasti

20

La mediazione civile obbligatoria
per gli enti pubblici: obblighi,
conseguenze e responsabilità
Antonella La Porta



Indice

23

Sostegno ai cittadini
dopo il terremoto: le soluzioni
di sovraindebitamento e mediazione
Riccardo Izzo

28

Come cambia il ruolo dell'O.d.V
e quali sono gli impatti sul modello
alla luce dell'entrata in vigore
della NIS2?
Luigi Maria Rocca e Gianpiero Uricchio

32

Decontribuzione e nuovi incentivi:
quale futuro per l'occupazione?
Luca Canale

35

La dichiarazione Iva 2025,
novità, criticità e casi particolari
Michele Lo Sardo

40

Partecipazioni pubbliche
e gestione idrica:
il caso della Campania
Ulderico Izzo

25

I contributi a fondo perduto
per la sicurezza sul lavoro
Angela Fragnelli

30

Master EMAS, formare esperti
in economia e sostenibilità
Cristiano D'Anna e Fabio Cecere

33

Esenzione IVA ETS: proroga
al 1° gennaio 2026
Maria Palma Iaccarino

38

Lo sport in Italia
vale 24.7 miliardi
e si conferma motore sociale
Brando Direttore

44

L'importanza della tesoreria
nelle Pmi
Pasquale De Caro

Elbano de Nuccio, un nuovo equilibrio tra vigilanza societaria e responsabilità professionale

Intervista a cura di Marilena Nasti

Parla il Presidente Nazionale dei Commercialisti Italiani

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da lei capitanato ha svolto un ruolo chiave nel promuovere la riforma dell'articolo 2407 del Codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Finalmente lo scorso 12 marzo l'Assemblea del Senato ha approvato all'unanimità in via definitiva il disegno di legge n. 1155 che ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo di legge. Possiamo definirlo un risultato storico per la categoria?

Direi proprio di sì. Per una volta, senza il timore di eccedere in enfasi o retorica, possiamo effettivamente parlare per diversi motivi di un traguardo storico per la nostra comunità professionale. Innanzitutto, perché viene raggiun-

to un risultato inseguito da decenni, da sempre in cima ai propositi delle diverse governance di categoria succedutesi nel corso degli anni. Abbiamo trasformato in realtà un obiettivo che tutti classificavano sotto la voce "chimera". Ma questo è un traguardo storico anche per come vi si è arrivati, ossia con una duplice approvazione all'umanità dai due rami del Parlamento. Tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, hanno detto sì a una modifica normativa così rilevante. E anche l'esecutivo ha giocato un ruolo determinante, con l'impegno pubblico assunto in favore del provvedimento dal presidente Giorgia Meloni e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per non dire della caparbia con la quale l'onorevole Marta Schifone ha difeso la modifica normativa di cui era prima firmataria in Parlamento. Per il mio tramite a tutti questi interlocutori sono giunte istanze e angosce dei colleghi. E a tutti va il nostro grazie per averle comprese e sostenute. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.



Nelle foto **Elbano de Nuccio**, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



Quali sono le principali novità introdotte da questa riforma ed in che modo queste modifiche impatteranno la responsabilità dei sindaci?

Il principio di fondo della legge è che la responsabilità dei sindaci andasse finalmente perimetrata e che non fosse più incredibilmente illimitata. La norma modificativa dell'articolo 2407 del Codice civile stabilisce ora che, al di fuori dei casi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri rispondono per danni nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito. Un passo in avanti gigantesco che costituisce il superamento di una assurda iniquità. Per come era concepita, la responsabilità civile dei sindaci aveva allontanato tantissimi colleghi qualificati da una funzione fondamentale per la tenuta del nostro sistema economico nazionale. Sono convinto che questa nuova legge produrrà l'effetto contrario: tanti valenti colleghi potranno riavvicinarsi agli incarichi nei collegi sindacali con maggiore serenità. Questo sarà un bene non solo per la professione, ma per gli effetti positivi generati sul sistema dalla insostituibile funzione svolta proprio dai collegi.

La limitazione della responsabilità in base al compenso annuo potrà garantire comunque un giusto equilibrio tra la tutela dei sindaci e la necessità di vigilanza efficace sulle società?

L'efficacia della vigilanza non viene affatto messa in discussione. Del resto, questa legge non ha eliminato le responsabilità in capo ai professionisti, ma le ha opportunamente perimetrare. Ogni commercialista sa che tutte le sue attività comportano la piena assunzione di responsabilità: anche da

ciò discende l'efficacia della sua azione. Siamo liberi professionisti, non fuggiamo le responsabilità, ma vogliamo che siano equilibrate e non assurdamente punitive. Le modifiche al 2407 producono esattamente questi effetti: responsabilità equilibrate, rilancio del collegio sindacale, garanzie di qualità e affidabilità della vigilanza, maggiore tenuta del nostro sistema imprenditoriale. E, partendo da questi presupposti, abbiamo già pronta una proposta da sottoporre alla politica per estendere la nuova perimetrazione delle responsabilità anche ai revisori legali.

“Finita una battaglia, ne inizia un'altra.” Dopo questo storico risultato, e dopo una costante azione di tutela della categoria svolta in questi anni, quali saranno le prossime sfide per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti?

Continueremo ad essere impegnati strenuamente su tutti i dossier sui quali ci siamo concentrati in questi anni: riforma fiscale, riforma della giustizia tributaria, crisi d'impresa, sostenibilità, consulenza in materia di lavoro, attenti a tutte le novità che in questi ambiti vanno proponendosi. E poi continueremo ad impegnarci per la modifica del nostro ordinamento professionale. La riforma del 139 è una grande opportunità per ridefinire il profilo della nostra professione. Le novità che puntiamo a introdurre su oggetto della professione, società tra professionisti, specializzazioni, incompatibilità, polizza assicurativa, tirocinio, sistema elettorale sono tutti elementi fondamentali che concorrono a disegnare la professione del futuro.



Brevi riflessioni in tema di processo tributario e problematiche sostanziali

a cura di Marco Catalano

Consigliere della Corte dei Conti

Come è noto il biennio 2022 – 2024 è stato foriero di novità in campo tributario, sia per quel che riguarda il diritto sostanziale che per quello processuale.

Invero, successivamente alla emergenza pandemica e grazie al forte impulso della UE, vi è stata una svolta verso la professionalizzazione del giudice tributario.

Oltre al dato relativo alla qualifica professionale dei magistrati tributari, il cui quadro ordinamentale è ancor incompiuto, e in disparte le novità relative ai singoli tributi e alle relative sanzioni, scopo del presente contributo è una verifica dello “stato dell’arte” ed evidenziare alcune lacune di tutela che andrebbero colmate dal legislatore.

È risaputo che il sistema processuale delineato originariamente dal dlgs nr. 546 del 1992 si modella sul sistema impugnatorio, tipico del processo sull’atto, ma con evidenti assonanze al codice di rito civile, cui, peraltro, rimanda come sistema di chiusura.

Orbene, nonostante le affinità con il rito ordinario, numerose sono le lacune che rendono il modello del processo tributario ancora incompleto.

Il decreto ingiuntivo

All’interno del processo civile chi ha un credito certo liquido ed esigibile (oltre che il diritto alla consegna di cosa mobile) ha la possibilità di iniziare il procedimento monitorio che consente al giudice di emettere un decreto per l’ottenimento del bene della vita, suscettibile di divenire cosa giudicata.

È la disciplina di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. che consente, appunto, la emissione di un decreto, una eventuale opposizione e in mancanza la cristallizzazione della pretesa in un provvedimento equiparato ad una sentenza.

Si tratta di un agile e veloce modello processuale, a controllo giudiziale e a eventuale contraddittorio differito tanto ritenuto utile che anche il c.p.a. (codice del processo amministrativo, d.P.R. 104 del 2010) all’art. 118 ne prevede la applicazione (*Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso*).





Purtroppo, invece, nel processo tributario il contribuente è considerato meritevole di tutela deteriore, non potendo procurarsi un titolo esecutivo se non dopo un contraddittorio preceduto da una condizione di procedibilità.

Il sistema lo obbliga a fare istanza alla amministrazione e a impugnare l'eventuale rifiuto o il silenzio.

Si tratta di un grave vulnus alla tutela giurisdizionale e alla uguaglianza delle parti. Come è noto quando il creditore è una pubblica amministrazione esso può procurarsi un titolo esecutivo ex se senza dover ricorrere al giudice.

Viceversa la parte privata non solo deve prima proporre istanza al debitore, ma poi deve iniziare un procedimento ordinario.

Pertanto sarebbe opportuno che il legislatore, avvedutosi della disuguaglianza, vi ponga rimedio inserendo all'interno del dlgs 546 del 1992 (e/o del prossimo dlgs che entrerà in vigore l'anno prossimo) una norma secondo cui *Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.*

Mancanza di astreintes in caso di inottemperanza

Si tratta di un istituto di origine francese (con funzione indennitaria a beneficio del creditore) ed invalsa anche nell'ordinamento tedesco (come sanzione, in favore del fisco) - ossia la previsione una sorta di penale per l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di condanna (o di provvedimento interinale), così come per la reiterazione di violazioni successive a fronte di un'inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento.

Oltre alla esistenza dell'istituto in varie leggi speciali, negli ultimi tempi il legislatore ne ha consentito l'ingresso nei codici di rito, come coazione indiretta nei confronti del debitore.

Essa è stata introdotta nel processo civile dall'art. 614 bis (con un inspiegabile divieto per le controversie di lavoro);

nel processo amministrativo (art. 114 c.p.a.); nel processo pensionistico (art. 218 c.g.c.).

La perdurante assenza nel processo tributario è un *unicum* nel panorama processuale e rende evidente la sproporzione tra pa debitrice e contribuente.

Si pensi, per esempio, alla situazione di perdurante inadempimento della amministrazione finanziaria al pagamento di una imposta pagata in eccesso.

Il rimedio per la parte è l'ottenimento di un titolo esecutivo e poi, non potendo effettuare esecuzione nelle forme del codice di procedura civile, instaurare un giudizio di ottemperanza.

Si propone pertanto di inserire nell'ordito normativo (per esempio nell'art 70 del 546 del 1992) la previsione che

Salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Rapporti tra giudice monocratico e collegiale

L'entrata in vigore a regime del giudice monocratico in tema di tributi rende necessaria una disciplina di raccordo quante volte vi sia una connessione tra un giudizio di competenza collegiale ed uno monocratico (si pensi alla non infrequente pendenza di due o più giudizi tra società di persone e soci, laddove l'importo richiesto per costoro sia inferiore alla soglia della collegialità).

Ancora una volta il codice di procedura civile dedica degli articoli alla problematica appena accennata.

Nel processo tributario in mancanza di una disciplina dedicata, si ricorre in genere a stratagemmi di carattere extra-processuale, come quello di ritenere la controversia di competenza monocratica di competenza del collegio al fine di consentire la riunione dei giudizi.

Sarebbe opportuno e si suggerisce un innesto normativo analogo al codice di procedura civile in cui i rapporti tra giudice monocratico e collegiale sono dettagliatamente regolamentati agli artt. 281 septies, octies e nonies.



Corte di Cassazione: la sentenza 7431 del 20.3.2025, riflessioni sulla determinazione dei compensi professionali

a cura di Giovanni Tomo

Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli
e Giornalista Pubblicista

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7431 depositata il 20 marzo 2025, riapre a nuovi discorsi sul tema della determinazione dei compensi dovuti ad un libero professionista.

La Suprema Corte, nell'esaminare una controversia relativa al conferimento di un incarico professionale pubblico ad un architetto, per un corrispettivo di un solo euro, ha difatti ammesso, in estrema sintesi, che: da un lato, l'incarico può essere legittimamente conferito; dall'altro, l'accettazione non comporta violazione al codice deontologico che impone l'inderogabilità minima dell'equo compenso, potendosi ravvisare, nell'esiguità o gratuità del compenso, una sorta di "investimento pubblicitario" del proprio studio.

La sentenza in esame può avere notevoli riflessi sulla categoria dei dottori commercialisti, stretti nella spirale, da un lato, di vari aspetti del nuovo codice deontologico – libero mercato, equo compenso, dinamiche pubblicitarie –, entrato in vigore il 1° aprile 2024, dall'altro, il decreto 140/2012 che, in sostituzione dell'ultima tariffa del 2010 abrogata dalla Legge Bersani, fissa i parametri di determinazione dei compensi professionali.

Ma vediamo con ordine.

La vicenda posta al vaglio dei Giudici della Suprema Corte era insorta a seguito di un bando di gara indetta dal Comune di Catanzaro nel 2016, per la redazione di un piano strutturale, prevedendo un rimborso spese di 250 mila euro e un compenso di 1 euro.

A seguito di forti polemiche e di azioni legali promosse dagli ordini professionali avverso la prassi di affidare gli incarichi gratuitamente, o dietro un compenso simbolico, nel 2017, il Consiglio di Stato ha confermato la regolarità della procedura, affermando che tale aspetto potesse essere "compensato" da una contestuale aspettativa del professionista di un correlato ritorno di immagine e di future opportunità professionali derivanti dall'incarico professionale acquisito.

Di seguito, tuttavia, l'Ordine professionale degli Architetti al quale era iscritto il professionista incaricato, ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare in considerazione del fatto che, per tale professione, l'accettazione di incarichi gratuiti è consentita solo in casi eccezionali, di particolare importanza

etico sociale, o di benevolenza, o in occasione di calamità naturali di particolare gravità; in tal senso quindi, la rinuncia al proprio compenso, può, ad avviso dell'Ordine, costituire una alterazione delle scelte della Pubblica amministrazione e degli equilibri di mercato, condizionando tutti quei professionisti che, dignitosamente, rifuggono, anche a termini di codice deontologico, da incarichi gratuiti.

A fronte della sospensione dall'Albo per 60 giorni, il professionista ha proposto il ricorso sul quale, da ultimo, si è pronunciata la Suprema Corte con la predetta sentenza, stabilendo che l'accettazione degli incarichi gratuiti non comporta automaticamente la violazione del Codice deontologico, confermando che egli, prefigurando un potenziale vantaggio di ritorno di immagine, può legittimamente accettare l'incarico, rinunciando al proprio compenso.

Ma vediamo ora questa sentenza come impatta sulla categoria dei dottori commercialisti.

All'indomani dell'abrogazione della nostra ultima tariffa professionale, il tema dei compensi per l'attività svolta è stato disciplinato a norma del DL n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, che all'articolo 9, così come modificato dall'art. 1 Legge n. 124/2017, prevede che "1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante".

Successivamente, con il decreto di attuazione del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, all'articolo 1, rubricato "Ambito di applicazione e regole generali", al comma 1 viene stabilito che "L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto."

Ciò posto, è del tutto evidente che, il noto invito ai professionisti a stipulare contratti in forma scritta, induce ad un palese monito: attenzione, in caso di controversia con la clientela sulla determinazione degli onorari, l'assenza di un accordo scritto porterà il Giudice adito all'applicazione dei parametri previsti da detto decreto 140/2012.

Tutto lascia, conseguentemente, riflettere sul fatto che gli onorari previsti dal citato decreto 140/2012 siano quindi, in concreto, un compenso minimo al di sotto del quale, al professionista non conviene stipulare accordi, diversamente, in disaccordo, sarà il Giudice a riconoscerli; si ribadisce: quasi che il Giudice sia chiamato ad applicarli con intento “sanzionatorio”, per assenza dell’accordo scritto.

La “datazione” ultradecennale di questo decreto porta ad altre riflessioni sulla congruità dei parametri di compensi fissati per la nostra categoria, rispetto ad altre categorie, quali gli avvocati, per prestazioni similari: si veda il caso dell’assistenza per pratiche di contenzioso tributario, ma ritorniamo al tema centrale, su deontologia e compensi.

Sul tema, con il nuovo Codice Deontologico varato dal nostro Consiglio Nazionale con decorrenza 1 aprile 2024, arriva la svolta, in uno con il Codice delle Sanzioni per la relativa inosservanza, entrato in vigore il successivo 18 aprile.

A ben vedere, l’art. 24 del Codice Deontologico in materia di determinazione dei compensi con clientela “ordinaria”, non introduce elementi di sostanziale novità rispetto al predetto dato normativo ex DM 140/2012, lasciando la sostanziale libertà di determinazione tra le parti dei compensi; conseguentemente, in caso di controversia, e nell’assenza di accordo scritto, sarà il Giudice a provvedere alla loro determinazione, previa applicazione dei parametri di cui al citato DM.

La rilevante novità è introdotta con l’articolo 25 del nuovo Codice Deontologico, in materia di incarichi conferiti da imprese bancarie e assicurative, da aziende di maggiori dimensioni, o dalla pubblica amministrazione, la cui inosservanza è sanzionata a norma dell’articolo 21-bis del Codice delle Sanzioni, entrato in vigore oggi 18 aprile, con la previsione disciplinare della censura.

Con detto articolo 25, si determina, peraltro, un evidente “corto circuito” con la predetta legge ed il decreto attuativo: al comma 1 del citato art. 25 del nuovo Codice è infatti previsto che “1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista: a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento”; tale obbligo, a norma dell’art. 2 della citata Legge 49/2023 opera, ai sensi del comma 1, nel caso di incarichi relativi ad “attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro”; nonché ai sensi del successivo comma 3 “alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Da quanto detto, si può quindi sintetizzare che:

- a) In linea generale, l’onorario per un incarico conferito da un “ordinario” cliente, può essere determinato liberamente tra le parti, quindi in misura anche superiore a quelli di cui al DM 140/2012; in mancanza della forma scritta, sarà il Giudice eventualmente adito alla relativa determinazione applicando i parametri di cui al DM 140/2012;
- b) nel caso, invece, di incarichi conferiti da imprese bancarie e assicurative, da aziende di maggiori dimensioni, o dalla pubblica amministrazione, l’articolo 25, comma 1 del nostro Codice Deontologico prevede un obbligo di adeguamento al cosiddetto equo compenso, non solo al rialzo ma anche al ribasso, e quindi al rispetto dei limiti previsti ex DM 140/2012, pertanto non determinabili secondo le regole del “libero mercato”.

Prescindendo da una evidente distorsione del potere contrattuale di queste categorie “forti” di clientela, rispetto alla nostra categoria professionale, che, per una Legge dello Stato, ripresa dal Codice Deontologico può godere di onorari pertanto calmierati dal DM 140/2012, non solo al rialzo ma anche al ribasso, ancor più forte la distorsione si palesa nei casi in cui, come quello al vaglio della Cassazione con la sentenza in rassegna, i compensi possono essere addirittura azzerati.

Al tempo stesso, non va comunque dimenticato che, molto spesso, i compensi dell’attività svolta ad incarico della Pubblica Amministrazione, fra l’altro proprio dell’Autorità Giudiziaria, sono fin troppo frequentemente ricondotti a tariffe, leggi e indicatori di vario genere, che risultano ben inferiori ai parametri del DM 140/2012, incarichi che, proprio nell’osservanza del nuovo Codice Deontologico, non dovrebbero più essere accettati a pena delle conseguenti sanzioni per violazione alla specifica norma di cui al citato art. 25.

In ogni caso, in tema di congruità di determinazione dei compensi nei rapporti con la clientela “ordinaria”, l’art. 24 del Codice Deontologico, prevede, in alcuni specifici commi, quanto segue: “1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente; 2. Il professionista deve rendere noto preventivamente al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché la misura del compenso, che deve essere adeguata all’importanza dell’opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi. (...) 4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato, sia in eccesso che in difetto, all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. (...) 7. Il professionista non può proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento.”

Fatte queste riflessioni, non resta ora che attendere quale sarà la posizione degli Ordini professionali rispetto a questa significativa pronuncia ed ai Codici deontologici, nell’auspicio di un incisivo intervento presso le Amministrazioni di riferimento, per giungere ad una concreta e fattiva modalità di equa remunerazione dei professionisti.





Le tasse vanno pagate, ma si ipotizza un intervento della Corte Costituzionale per la vicenda di Napoli Obiettivo Valore

a cura di Giuseppe Pedersoli

Presidente della Commissione Diritto della riscossione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Il bilancio del Comune di Napoli è salvo, l'assessore al bilancio ne esce rafforzato, ma la vicenda giuridica della riscossione per Municipia e Napoli Obiettivo Valore, probabilmente, non si è ancora conclusa in modo definitivo. Un emendamento approvato all'unanimità da Camera e Senato (ovvero dall'intero Parlamento) e la decisione della Corte di Cassazione mettono a tacere i contribuenti e i loro difensori in Corte di Giustizia Tributaria (e dinanzi al Giudice di Pace per le infrazioni al codice della strada). A fine marzo 2025 il cassiere di Palazzo San Giacomo tira un sospiro di sollievo, in attesa di un possibile pronunciamento della Corte Costituzionale.

Ricostruzione della vicenda giuridica

Municipia SpA è aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli per la concessione del servizio di accertamento e riscossione (il tutto è iniziato con la delibera dirigenziale del 20/09/2022).

Municipia SpA, però, affida il servizio a Napoli Obiettivo Valore srl, con contratto n. 86720 del 5/06/2023, quale "società di progetto" costituita ex art. 184 D.Lgs. 50/2016 ed articolo 25.1 del Disciplinare di Gara.

Napoli Obiettivo Valore srl, capitale sociale euro 1.387.062,00, non è iscritta all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 per l'attività di accertamento e riscossione, ma al medesimo albo è iscritto il suo socio unico, per l'appunto Municipia SpA. La mancata iscrizione all'albo di Napoli Obiettivo Valore induce molti contribuenti napoletani a ricorrere contro gli atti ricevuti in notifica dalla "società di scopo" (o "di progetto") per mancanza di legittimazione attiva. In altre parole, i difensori dei contribuenti (semplificando) scrivono nei ricorsi: non hai i requisiti per accertare e riscuotere, gli atti sono nulli (oltre a tutta un'altra serie di motivazioni, naturalmente).

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanza del 23 maggio 2024, in proc. n. 6529/2024 R.G., dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di

Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis del codice di procedura civile, per la risoluzione della seguente questione di diritto:

"(...) dica la Corte di Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) sia validamente ed efficacemente costituita una "società di progetto" avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge".

Nell'udienza del 22 gennaio 2025 il Procuratore Generale (pubblico Ministero) della Suprema Corte così conclude la sua relazione:

"Il P.M. chiede che la Corte enunci il seguente principio di diritto: il modello di società di progetto configurato dagli artt. 183-184 D.Lgs. n. 50/2016 non consente il trasferimento dei poteri pubblicistici di accertamento e riscossione dei tributi ad una società di progetto che non è iscritta (ed è impossibilitata per legge ad iscriversi) nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, né nella relativa sezione separata di cui all'art. 1, co. 805, l. n. 160/2019 e che abbia come socio unico la società aggiudicataria della gara, regolarmente iscritta nei predetti albi".

Insomma, il Procuratore ritiene che Napoli Obiettivo Valore non possa operare ma, com'è ovvio che sia, si attende la decisione della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che potrebbe anche essere di senso contrario.

La legge n. 15 del 21 febbraio 2025 "autorizza" Napoli Obiettivo Valore ad operare

Mentre tutti gli addetti ai lavori attendono la sentenza della Corte di Cassazione, Camera e Senato approvano all'unanimità un emendamento presentato dall'on.le Valeria Valente e, quindi, nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025

n. 45 viene pubblicata la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che sul punto stabilisce la correttezza dell'operato di Napoli Obiettivo Valore. Queste le parti fondamentali del testo di legge:

“(…) A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. In altre parole: Napoli Obiettivo Valore era ed è legittimata ad operare.

La sentenza della Corte di Cassazione

Il 20 marzo 2025 arriva la sentenza della Corte di Cassazione, che si pone in netto contrasto con la relazione del suo Pubblico Ministero.

(Numero registro generale 14335/2024 - Numero sezionale 70/2025 - Numero di raccolta generale 7495/2025 - Data pubblicazione 20/03/2025).

Questo il dispositivo:

“V.to l’art. 363 bis cod.proc.civ.; dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale; dispone la restituzione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli che dovrà provvedere, all’esito della lite, anche sulle spese della presente fase”.

Ancora una volta semplificando e sintetizzando, la Suprema Corte recepisce la legge n. 15 del 21 febbraio 2025 e la considera “retroattiva”. Gli esperti arrivano a questa conclusione sulla scorta di quanto scritto in sentenza: “Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa (...)”.

Lo scenario futuro

Perdono i singoli contribuenti – ricorrenti, è fatto salvo l’interesse della collettività. Una sorta di ragion di Stato. Le tasse vanno pagate, non si cerchino scuse per evitare il pagamento.

Municipia SpA e Napoli Obiettivo Valore srl continueranno a “rimbalzarsi” le attività di accertamento e riscossione, forti della legge n. 15/2025 e della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata. È ragionevole presumere che i ricorsi pendenti in Corte di Giustizia Tributaria saranno rigettati, ma prima dello “scacco matto”, ovvero della vittoria definitiva da parte del Comune e del cassiere di Palazzo San Giacomo, c’è da scommettere, alcuni avvocati tributari e qualche dottore commercialista proveranno a chie-

dere ai magistrati tributari di sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale. Retroattività della norma, legge approvato in pendenza di giudizio dinanzi alla Suprema Corte e tanti altri principi fondamentali fissati dallo Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) lasciano ipotizzare l’intervento del Giudice delle Leggi. È già accaduto nel 2022, quando la Corte Costituzionale ribaltò la decisione della Cassazione sulla cosiddetta “IMU coniugi”. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17408/2021, aveva escluso la possibilità di applicare l’agevolazione IMU nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare non dimorassero abitualmente e non risiedessero anagraficamente nello stesso immobile. Vale a dire, ad esempio e secondo l’orientamento della Suprema Corte, se due coniugi risiedono in due Comuni diversi per nessuno dei loro immobili si potrebbe beneficiare dell’esenzione dal tributo comunale. La Suprema Corte fece riferimento ad una presunta “disgregazione del nucleo familiare” che, di fatto, avrebbe escluso la possibilità di beneficiare dell’esenzione IMU.

La Consulta, con sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha disatteso quanto precedentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione. Con espresso riferimento agli articoli 31 e 53 della Costituzione, la Corte Costituzionale ha “restituito” il diritto all’esenzione IMU ai coniugi con residenze in immobili differenti.

Certo, la questione è completamente diversa da quella di cui alla querelle con Napoli Obiettivo Valore, ma la menzione della vicenda è indispensabile per comprendere che si ancora lontani da una chiusura completa di quanto accaduto. D’altro canto, la sentenza n. 4/2004 della Corte Costituzionale è molto chiara sulla tenuta delle norme innovative con efficacia retroattiva: inesorabilmente essa (la tenuta) si sfalda allorquando le nuove norme siano introdotte «al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui» sia «parte la stessa amministrazione pubblica (...)», giacché esse (le nuove norme) si pongono «in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.». In conclusione, a parere di chi scrive, la partita è ancora aperta.



Palazzo della Consulta (fonte cortecostituzionale.it)

C.F. | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 |

**DONA IL TUO 5X1000
AL SANTOBONO PAUSILIPON**



**SOSTIENI L'OSPEDALE PEDIATRICO
PIÙ GRANDE DEL MEZZOGIORNO**





Le incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista: quadro normativo e criticità

a cura di **Gianluca Battaglia**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

La professione di dottore commercialista è regolata da un insieme di norme volte a garantire l'indipendenza e la terzietà del professionista, evitando conflitti di interesse e situazioni di compromissione dell'imparzialità. Il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, rappresenta il riferimento normativo principale in materia di incompatibilità, integrato dalle note interpretative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che offrono chiarimenti e orientamenti utili per la corretta applicazione delle disposizioni.

Il quadro normativo dell'incompatibilità

L'articolo 4 del D.Lgs. 139/2005 stabilisce che l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con:

- **L'esercizio dell'attività d'impresa:** il commercialista non può svolgere attività imprenditoriale, sia essa abituale o non prevalente, in nome proprio o altrui, riguardante la produzione di beni o servizi o l'intermediazione nella circolazione di beni e servizi.
- **L'esercizio di attività di lavoro dipendente pubblico o privato:** ad eccezione di alcuni casi previsti dalla legge, come l'insegnamento universitario.
- **L'assunzione di determinate cariche societarie:** in particolare, la posizione di amministratore con ampi poteri gestionali in società di capitali può configurare una situazione di incompatibilità.

Le principali cause di incompatibilità

L'incompatibilità è volta a evitare situazioni che possano compromettere l'imparzialità del professionista, generare conflitti di interesse o porre in discussione l'indipendenza dell'attività professionale. Le principali cause di incompatibilità possono essere suddivise in:

1. Incompatibilità con attività imprenditoriali

Secondo l'articolo 4 del D.Lgs. 139/2005, il commercialista non può esercitare direttamente attività imprenditoriale, né come socio operante né come amministratore con deleghe gestionali. Tuttavia, può essere socio di una società di capitali senza svolgere funzioni amministrative attive. L'incompatibilità sorge quando il commercialista:

- **Detiene il controllo effettivo** della società (partecipazione maggioritaria, potere decisionale effettivo o influenza predominante sulle scelte gestionali);
- **Ricopre ruoli esecutivi o decisionali**, come amministratore unico o con deleghe operative;
- **Esercita di fatto un'attività imprenditoriale anche indiretta**, ad esempio tramite l'interposizione di soggetti fiduciari o prestanome.

2. Incompatibilità con ruoli dirigenziali o amministrativi

Il commercialista non può ricoprire cariche dirigenziali, amministrative o di controllo in enti pubblici o privati, ad eccezione di alcune figure professionali specificamente previste dalla legge, come:

- Incarichi di docenza universitaria;
- Membro di collegi sindacali o organi di controllo;
- Liquidatore in procedure concorsuali;
- Amministratore giudiziario.

L'incompatibilità è strettamente connessa alla possibilità che il professionista, rivestendo ruoli esecutivi, possa condizionare l'attività dell'ente a vantaggio di propri interessi personali o professionali.

3. Incompatibilità con incarichi politici o amministrativi

I commercialisti che ricoprono cariche politiche (deputati, senatori, assessori, sindaci, consiglieri regionali o comunali) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, per cui la normativa impone delle restrizioni. L'incompatibilità

si verifica quando il ruolo politico comporta un'influenza diretta sulle attività economiche e finanziarie soggette alla consulenza del commercialista.

4. Incompatibilità con attività di mediazione e intermediazione

L'art. 4 del D.Lgs. 139/2005 vieta l'esercizio di attività di mediazione e intermediazione commerciale o finanziaria, poiché queste potrebbero compromettere l'obiettività del professionista e favorire situazioni di conflitto di interesse.

5. Incompatibilità con situazioni di controllo occulto o esercizio indiretto di attività imprenditoriale

Oltre alle incompatibilità esplicite, vi sono situazioni in cui il commercialista può risultare incompatibile con l'esercizio della professione per la presenza di un controllo occulto o di un'influenza determinante su entità economiche. Ad esempio:

- **Partecipazioni indirette** in società tramite fiduciari o prestanome;
- **Vincoli familiari** con soggetti che esercitano attività imprenditoriali in settori economici affini a quelli della consulenza offerta dal professionista;
- **Influenza su decisioni aziendali** senza un ruolo formale, ma con una partecipazione attiva nelle scelte strategiche dell'impresa.

Il nodo delle cariche societarie e il principio di terzietà

Uno dei principali aspetti critici riguarda la possibilità per un commercialista di detenere partecipazioni societarie o di ricoprire ruoli di amministrazione. Secondo le *Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità*, la mera detenzione di quote in una società di capitali non costituisce incompatibilità, a meno che il professionista non eserciti un'influenza determinante sulla gestione della società. Il problema sorge quando il commercialista:

- **Detiene una quota maggioritaria e riveste il ruolo di amministratore:** in tal caso, l'assenza di una chiara separazione tra attività professionale e attività imprenditoriale può configurare una situazione di incompatibilità.
- **Svolge funzioni di gestione con ampi poteri decisionali:** la norma prevede che l'incompatibilità scatti nel momento in cui il professionista, oltre ad essere

socio, assume un ruolo attivo nella conduzione dell'impresa, con particolare riguardo agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il caso dell'iscritta socia di maggioranza e presidente del CdA

Il recente documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Pronto Ordini 100-2024) ha analizzato la questione di un'iscritta all'Albo che detiene il 90% delle quote di una Srl e ricopre il ruolo di presidente del CdA. Il caso evidenzia che, sebbene la detenzione di quote di società di capitali sia compatibile con l'esercizio della professione, la combinazione del ruolo di socio di maggioranza e di amministratore con deleghe gestionali può comportare una situazione di incompatibilità.

Secondo il documento, l'incompatibilità sorge quando:

- Il commercialista esercita un'influenza determinante sulla gestione aziendale;
- La carica di amministratore non è meramente formale, ma sostanziale, con poteri effettivi di gestione;
- Il controllo di diritto ex art. 2359 c.c. è evidente, come nel caso della partecipazione del 90% della Srl;
- L'amministrazione congiunta non elimina il rischio di conflitto d'interessi, se non vi è una chiara distinzione tra il ruolo di socio e quello di gestore dell'attività.

Il documento sottolinea inoltre che, per evitare l'incompatibilità, la partecipazione societaria dovrebbe essere irrilevante sia dal punto di vista quantitativo che gestionale. La valutazione deve basarsi sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tenendo conto di eventuali influenze indirette esercitate attraverso congiunti o fiduciari.

Il principio della terzietà e dell'indipendenza è un pilastro fondamentale per la professione di dottore commercialista. La normativa sulle incompatibilità mira a prevenire conflitti di interesse, garantendo che l'esercizio della professione non sia condizionato da altri interessi economici. Tuttavia, l'evoluzione del contesto economico e la crescente interconnessione tra professione e impresa impongono una continua riflessione sulla disciplina vigente. È auspicabile che le istituzioni di categoria continuino a fornire chiarimenti interpretativi, al fine di agevolare una corretta applicazione delle norme e garantire un equo bilanciamento tra rigore normativo ed esigenze professionali.





Omnibus Package: la proposta di nuove regole sulla sostenibilità e riduzione degli oneri per le imprese

a cura di Raffaele Ianuario

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato il cosiddetto *Omnibus Package*, una proposta di intervento normativo volto a semplificare e ridefinire le principali direttive sulla sostenibilità aziendale. Questo pacchetto mira a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese mantenendo al contempo gli obiettivi del *Green Deal* europeo. Tra le principali modifiche troviamo il restringimento del campo di applicazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), nonché una revisione delle norme sulla Tassonomia e il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).

La CSRD, in vigore dal 5 gennaio 2023 e recepita in Italia con il D. Lgs. 125 del 6 settembre 2024, aveva già segnato una svolta rispetto alla precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Il suo obiettivo è quello di modernizzare e potenziare gli obblighi di trasparenza per le aziende, garantendo agli stakeholder un accesso più chiaro e dettagliato alle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Contestualmente, la CSDDD, con entrata in vigore nel 2027, si pone come strumento per integrare la sostenibilità nella governance aziendale, richiedendo alle imprese di monitorare gli impatti delle proprie attività lungo l'intera catena del valore.

Tuttavia, il mutato contesto economico e geopolitico ha portato la Commissione Europea a rivalutare l'equilibrio tra obblighi normativi e sostenibilità finanziaria delle imprese. *Se adottata*, la proposta Omnibus Package potrebbe ridimensionare significativamente il perimetro della rendicontazione obbligatoria e rafforzare il carattere volontario di molte informazioni di sostenibilità.

CSRD: meno imprese obbligate e slittamento dei tempi

Una delle novità più rilevanti del *Pacchetto Omnibus* è la significativa riduzione del numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

Attualmente tali obblighi riguardano, per le imprese nazionali:

- *wave 1* > E.I.P.R. - enti di interesse pubblico rilevanti per i bilanci 2024 approvati nel 2025;
- *wave 2* > grandi imprese che superano due tra i seguenti limiti: più di 250 dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro, attivo patrimoniale oltre i 25 milioni di euro per i bilanci 2025 approvati nel 2026;
- *wave 3* > PMI quotate per i bilanci 2026 approvati nel 2027.

Con il nuovo pacchetto, a regime, solo le grandi imprese con più di 1.000 dipendenti, nonché un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un attivo patrimoniale oltre i 25 milioni di euro, sarebbero tenute a rispettare la CSRD. Inoltre, le PMI quotate sarebbero escluse dall'obbligo.

Secondo le stime della Commissione, queste modifiche ridurrebbero di circa l'80% il numero di aziende coinvolte nella rendicontazione obbligatoria.

Parallelamente, è stato proposto lo slittamento di due anni per l'entrata in vigore degli attuali obblighi per *wave 2* e *wave 3* lasciando invariata la scadenza per *wave 1* in quanto in vigore già dai bilanci 2024 in corso di approvazione nel 2025.

Nuovi standard di rendicontazione volontaria: il VSME

Per le aziende escluse dall'obbligo di rendicontazione, la Commissione ha proposto l'introduzione di uno *standard di rendicontazione volontaria* basato sul *Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs* (VSME), sviluppato dall'EFRAG. Questo standard servirà da riferimento per le imprese che desiderano comunque fornire informazioni sulla sostenibilità e fungerà da *scudo* per limitare le richieste di dati da parte di banche e aziende che rientrano nella CSRD. Il VSME rappresenta una soluzione modulare e semplificata, pensata per evitare un eccessivo carico amministrativo sulle piccole e medie imprese. Tuttavia, rimane da vedere quanto sarà effettivamente adottato dal mercato e quanto potrà garantire una comunicazione trasparente e standardizzata. La Commissione stima che molte PMI potrebbero aderire a questo sistema volontario per migliorare la propria reputazione aziendale e facilitare l'accesso ai finanziamenti.

CSDDD: meno vincoli sulla due diligence

Il *Pacchetto Omnibus* introduce significative modifiche anche alla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), che impone alle aziende l'obbligo di verificare il rispetto dei diritti umani e ambientali lungo la catena del valore.

Le principali novità includono il monitoraggio relativo, salvo particolari eccezioni, ai soli fornitori diretti, a meno che non emergano rischi concreti lungo l'intera catena di approvvigionamento; il venir meno dell'obbligo di interrompere i rapporti con fornitori non conformi; l'eliminazione della possibilità di azioni legali contro le aziende per violazioni della due diligence.

Questi cambiamenti mirano a ridurre il peso burocratico sulle imprese, consentendo loro di concentrarsi su misure più pragmatiche per garantire la sostenibilità della propria filiera. Tuttavia, alcune organizzazioni non governative hanno espresso preoccupazione sul fatto che l'eliminazione della responsabilità civile potrebbe indebolire la protezione dei diritti umani nelle catene di fornitura globali.

Revisione della Tassonomia e del CBAM

Per quanto riguarda il Regolamento sulla Tassonomia, il pacchetto propone la riduzione di circa il 70% degli indicatori richiesti per dimostrare l'allineamento delle attività aziendali agli obiettivi ambientali dell'UE. Inoltre, per le aziende con meno del 10% delle loro attività soggette alla Tassonomia, la rendicontazione potrebbe diventare volontaria. Ciò potrebbe avere implicazioni rilevanti per il mercato finanziario, in quanto una minore trasparenza sui criteri ambientali potrebbe rendere più difficile per gli investitori valutare l'effettiva sostenibilità delle imprese.

Nel settore delle importazioni, il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) subirebbe un'importante modifica: gli importatori di quantità minime di beni regolamentati, inferiori alle 50 tonnellate all'anno, sarebbero esentati dagli obblighi di rendicontazione. Questo dovrebbe ridurre il numero di aziende coinvolte di circa il 90% senza compromettere l'obiettivo ambientale del CBAM, che continuerà a coprire oltre il 99% delle emissioni di importazione nei settori regolamentati.

Impatto sulle imprese e il futuro della sostenibilità in Europa

Il *Pacchetto Omnibus* punta a trovare un equilibrio tra sostenibilità e competitività, riducendo il carico normativo per le imprese senza compromettere gli obiettivi ambientali dell'UE. Secondo le stime della Commissione, queste misure potrebbero portare a un risparmio di circa 6,3 miliardi di euro all'anno in costi amministrativi e liberare fino a 50 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati.

Tuttavia, il pacchetto solleva alcuni interrogativi. L'eliminazione degli *standard settoriali* e la riduzione degli obblighi di rendicontazione potrebbero limitare la comparabilità dei dati sulla sostenibilità tra le aziende, riducendo l'efficacia delle politiche ESG. Inoltre, il ruolo della rendicontazione volontaria rimane incerto: se da un lato il VSME potrebbe incentivare la trasparenza, dall'altro potrebbe creare una segmentazione del mercato con standard qualitativi differenti.

L'eventuale transizione verso questo nuovo regime normativo non sarebbe priva di sfide. In particolare, i Paesi che avevano già recepito integralmente la CSRD, come l'Italia, potrebbero trovarsi in difficoltà nel gestire il periodo transitorio e armonizzare la nuova normativa con le regole già in vigore.

In conclusione, il *Pacchetto Omnibus* rappresenta un tentativo significativo di semplificare la regolamentazione della sostenibilità in Europa, ma il suo successo dipenderebbe dalla capacità delle aziende e delle istituzioni di adattarsi a questo nuovo quadro normativo senza compromettere gli obiettivi ambientali a lungo termine.

In ogni caso, la proposta dovrà essere approvata dal Parlamento Europeo, dal Consiglio Europeo e infine recepita dai Paesi Membri. Non saranno evidentemente tempi brevissimi: è necessario, pertanto, che l'impegno di tutti rimanga invariato nella consapevolezza che, indipendentemente da eventuali "alleggerimenti" normativi, si è ormai in presenza di un punto di non ritorno per le imprese che, anche se non dovessero essere più obbligate *ex lege*, lo rimarrebbero *de facto*. Il ruolo dei dottori commercialisti rimane, quindi, quello di *player* fondamentali in questa materia che rappresenta ormai, senza dubbio alcuno, una nuova area di specializzazione professionale.





Transizione 5.0 e Intelligenza Artificiale

a cura di Vincenzo Tiby

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

La nuova frontiera della collaborazione uomo – macchina

La prima reazione emotiva, agli albori dell'avvento dell'intelligenza artificiale, si è manifestata con la paura di essere sopravanzati dai robot nella nostra quotidianità operativa. In realtà oggi viviamo già un'altra consapevolezza: "SEMPLIFICAZIONE".

Già il manufacturing dell'industria 5.0 si è notevolmente evoluto con l'avvento dei chatbot, che forniscono precise istruzioni in tempo reale e dei cobot, i collaborativi robot umanizzati che eseguono a perfezione precisi comandi sulla base di precise istruzioni. Il lavoro in fabbrica sarà perfezionato dal digital twin, ovvero la replica virtuale di macchine e processi che non interferiscono con la produzione reale, ma sicuramente si distingueranno con vantaggiosi impatti sui complessivi costi di prototipazione.

Sembra paradossale ma la rete farà ancora una volta la differenza. L'utilizzo del cloud avrà un'impennata significativa e con la nuova generazione di reti wireless 6G, la trasmissione dati (machine to machine) si velocizzerà a ritmi vertiginosi. Quando nel corso di alcuni convegni restavo perplesso dinanzi alla locuzione IOT (internet of things), pronunciata da esperti ingegneri informatici, oggi riesco a prefigurarmi scenari di cobot che operano sulla base di precise istruzioni provenienti dalla rete, anche attraverso l'utilizzo di software in cloud.

La produzione mondiale sta già facendo ricorso a sistemi di AI e studi McKinsey valutano risparmi quantificabili in mezzo trilione di dollari, attraverso il ricorso sistematico alle nuove tecnologie. Ma attenzione!!! Tutto si giocherà sulla capacità di investimento delle imprese (75 per cento PMI in Italia), che dovranno acquisire nuovi macchinari, implementare nuovi sistemi informatici e soprattutto riconvertire i sistemi produttivi e formare il personale a nuove azioni di controllo e verifica.

Fa riflettere però la dichiarazione di Tommaso Foti, Ministro per gli affari Europei, il Sud, politiche di coesione e PNRR, del marzo scorso all'ultimo EXPO tenuto a Brescia "della

dote 5.0 spesi solo 502mln su 6,23mld disponibili, saranno riprogrammati 3mld destinati comunque allo stesso capitolo di spesa per il 90 per cento". Questo fa capire una sola cosa: necessario accompagnare le imprese al salto digitale con percorsi mirati, altrimenti si corre il rischio di favorire i soliti pochi, con conseguente aumento del digital divide.

Ma i commercialisti? Dialogheranno con i sistemi e faranno comprendere che non esiste automazione dei processi contabili basati solo sul web scraping delle fatture acquisto-vendita e home banking. Bisogna pensare anche ai ratei e risciotti, alle scritture di assestamento e di rettifica, alla rilevazione delle imposte, chiusura e riapertura dei conti ecc.ecc..

Si avvantaggeranno ancora della nostra esperienza e a ringraziare ancora una volta saranno le software house.





Dottori Commercialisti e Cooperazione Italia-Tunisia per l'Occupazione e la Formazione

a cura di **Marilena Nasti**

Consigliere delegato Commissione internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Tunisi, 24 febbraio 2025 – La collaborazione tra Tunisia e Italia nel settore dell'occupazione e della formazione professionale si rafforza ulteriormente, creando nuove opportunità per i giovani tunisini nel mercato del lavoro italiano. In un importante incontro istituzionale, il Ministro tunisino del Lavoro e della Formazione Professionale, Riadh Chaoued, ha accolto l'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, accompagnato dal Primo Segretario d'Ambasciata, Lorenzo Ciarlo, per discutere delle prospettive di cooperazione tra i due Paesi.

Durante l'incontro, è stato fatto il punto sugli accordi bilaterali già esistenti e si sono valutate strategie innovative per agevolare l'ingresso dei lavoratori tunisini nelle imprese italiane. Il Ministro Chaoued ha evidenziato l'importanza

di rafforzare la storica collaborazione tra i due Paesi nel campo dell'occupazione e della formazione professionale, ponendo l'attenzione su diversi aspetti fondamentali per migliorare il coordinamento. Tra le tematiche trattate:

- La necessità di un monitoraggio costante dell'attuazione degli accordi già firmati con l'Italia;
- L'importanza di snellire le procedure burocratiche per il rilascio dei contratti di lavoro ai professionisti tunisini, in particolare dopo aver completato i percorsi formativi;
- Il potenziamento della cooperazione digitale tra i due Paesi per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- L'ampliamento della collaborazione a nuove categorie professionali, con l'obiettivo di creare più opportunità d'inserimento lavorativo.



L'Ambasciatore Prunas ha sottolineato il valore delle competenze dei lavoratori tunisini e il loro contributo alla crescita delle imprese italiane. Ha inoltre confermato l'impegno dell'Italia nel consolidare questa cooperazione, garantendo il rispetto e la piena attuazione degli accordi esistenti, oltre a rendere più accessibili le procedure di assunzione per i lavoratori tunisini.

Un momento chiave dell'incontro è stata la sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Cooperazione, un'intesa trilaterale tra l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione e il Lavoro Autonomo (ANETI), l'Agenzia Tunisina per la Formazione Professionale (ATFP) e l'ente italiano ETHOS ETS. L'accordo, siglato dal Direttore Generale di ANETI, Hatem Dahmen, dal Direttore Generale di ATFP, Ilyes Cherif, e dal Presidente di ETHOS ETS, Giovanni Felice di Prisco, punta a facilitare l'inserimento nel mercato italiano di giovani lavoratori tunisini qualificati.

Va sottolineato che Giovanni Felice di Prisco, oltre a ricoprire il ruolo di Presidente di ETHOS ETS, è anche Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Napoli. La firma di questa Convenzione rappresenta, quindi, un'importante iniziativa promossa da colleghi, che si impegnano a creare opportunità per le imprese italiane, oggi alle prese con la carenza di personale specializzato.

L'accordo prevede un percorso di formazione linguistica, civica e professionale da svolgere in Tunisia prima dell'arrivo in Italia, con l'obiettivo di facilitare l'integrazione dei lavoratori. I candidati selezionati provengono da diversi settori, tra cui saldatura, edilizia, costruzioni metalliche, logistica e IT, con possibilità di estendere il programma ad altri ambiti in base alle richieste del mercato italiano.

Per garantire elevati standard formativi, il progetto coinvolge istituzioni tunisine come la Società Dante Alighieri – Comitato di Tunisi e il Centro di Formazione accreditato

Dovetail presso il Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale di Tunisia. Sul territorio italiano, invece, collaborano realtà specializzate come il Centro Michelangelo, qualificato per la formazione in ambito saldature e costruzioni metalliche e l'Agenzia per il Lavoro APL - Working Progress - Temp Job di Bergamo.

Al termine del percorso formativo, i lavoratori tunisini potranno entrare ufficialmente nel mercato del lavoro italiano attraverso le disposizioni previste per gli ingressi per lavoro nei casi particolari, conformemente all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 286/1998, modificato dalla Legge n. 50/2023.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra Tunisia e Italia, favorendo l'occupazione giovanile, rispondendo alle esigenze delle aziende italiane e promuovendo un meccanismo di migrazione organizzata vantaggioso per entrambi i Paesi. L'accordo rafforza il ruolo della Tunisia come partner strategico dell'Italia nel Mediterraneo e apre nuove prospettive di crescita per i lavoratori tunisini che aspirano a entrare nel mercato del lavoro europeo.





La mediazione civile obbligatoria per gli enti pubblici: obblighi, conseguenze e responsabilità

a cura di **Antonella La Porta**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

La mediazione civile obbligatoria rappresenta uno strumento fondamentale per la risoluzione delle controversie tra cittadini, imprese ed enti pubblici. L'obbligo di partecipazione attiva delle pubbliche amministrazioni ai procedimenti di mediazione è stato rafforzato dalla recente normativa, con l'obiettivo di ridurre i costi del contenzioso e i tempi della giustizia, migliorando al contempo il rapporto tra istituzioni e cittadini.

1. Gli Enti Pubblici Soggetti all'Obbligo di Partecipazione alla Mediazione

L'obbligo di partecipazione alla mediazione riguarda tutte le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui:

- Stato e Ministeri
- Regioni e Province autonome
- Comuni, Città Metropolitane e Province
- Enti pubblici non economici
- Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere
- Enti di previdenza e assistenza pubblica
- Università pubbliche e istituti scolastici

L'articolo 11-bis del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, introduce una limitazione di responsabilità per i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che sottoscrivono un accordo di conciliazione:

Articolo 11-bis, D.Lgs. 149/2022 – Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Questo implica che la responsabilità contabile è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, con-

sistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

2. Conseguenze della Mancata Partecipazione alla Mediazione Obbligatoria

La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria comporta diverse conseguenze, come previsto dall'articolo 12-bis del D.Lgs. 149/2022:

- Argomenti di prova nel giudizio: Il giudice può desumere argomenti di prova sfavorevoli alla parte assente ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
- Sanzione economica: La parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo può essere condannata al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- Condanna al risarcimento delle spese processuali: Il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- Segnalazione agli organi di vigilanza: Il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di un'amministrazione pubblica al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all'autorità di vigilanza competente.

3. Approfondimento sulle Sanzioni per gli Enti Pubblici in Caso di Mancata Partecipazione

Oltre alle sanzioni economiche e processuali, la mancata partecipazione degli enti pubblici alla mediazione obbligatoria può comportare ulteriori conseguenze:

- Danno erariale: La Corte dei Conti può avviare un procedimento per danno erariale nei confronti dei funzionari responsabili, valutando se la mancata partecipa-

- zione abbia causato un pregiudizio economico all'ente.
- Interventi dell'ANAC: L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può intervenire in caso di mancato rispetto delle procedure di mediazione, valutando possibili violazioni dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa.
- Controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica: Questo organismo vigila sul rispetto delle norme che regolano l'azione amministrativa e può adottare misure correttive in caso di inadempienze.
- Ruolo dell'Avvocatura dello Stato: L'Avvocatura dello Stato può essere coinvolta per valutare la legittimità delle azioni o omissioni dell'ente pubblico in relazione alla mancata partecipazione alla mediazione.

4. La Mediazione Effettiva: Orientamenti della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza della partecipazione effettiva al procedimento di mediazione. In particolare, la sentenza n. 8473 del 2022 ha stabilito che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione può comportare conseguenze negative nel successivo giudizio, sottolineando la necessità di un coinvolgimento reale e concreto delle parti.

5. Interventi degli Organi di Vigilanza in Caso di Mancata Partecipazione degli Enti Pubblici alla Mediazione (Continua)

- Corte dei Conti: Valuta la sussistenza di un danno erariale derivante dalla mancata partecipazione alla mediazione e può avviare procedimenti per responsabilità amministrativa nei confronti dei funzionari pubblici coinvolti. Se un'assenza ingiustificata comporta un aumento dei costi del contenzioso, la Corte può ritenere responsabili i dirigenti o gli amministratori dell'ente pubblico per danno all'erario.

- Collegio dei Revisori dei Conti: Monitora la gestione delle risorse finanziarie dell'ente e segnala eventuali irregolarità amministrative. Nel caso in cui un ente non partecipi alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, con conseguente aggravio di costi, il Collegio può sollecitare verifiche interne e segnalare la questione agli organi competenti.
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): L'ANAC può intervenire nei casi in cui la mancata partecipazione alla mediazione configuri una violazione dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa. L'ente potrebbe essere soggetto a richiami formali o a verifiche più approfondite su possibili profili di malagestione delle controversie.
- Dipartimento della Funzione Pubblica: Ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme di buona amministrazione e correttezza gestionale. Se emerge una prassi diffusa di mancata partecipazione degli enti pubblici alla mediazione, il Dipartimento può proporre linee guida correttive o segnalare la necessità di interventi normativi.
- Avvocatura dello Stato: In caso di controversie rilevanti, l'Avvocatura dello Stato può essere coinvolta per valutare la legittimità della condotta dell'ente pubblico e stabilire se l'assenza dalla mediazione sia giuridicamente difendibile o meno. Un ente pubblico che ignori sistematicamente la mediazione potrebbe incorrere in richiami da parte dell'Avvocatura, soprattutto se ciò comporta un aumento del contenzioso giudiziario.

6. Casi in cui un Cittadino o un'Impresa può Chiamare in Mediazione Civile un Ente Pubblico e Successivamente in Tribunale

Come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, la mediazione è obbligatoria per determinate materie e riguarda anche i contenziosi in cui una parte è un ente pubblico.



Articolo 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 – Mediazione obbligatoria

“Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.”

Se la controversia rientra in una di queste materie e coinvolge un ente pubblico in qualità di parte del rapporto giuridico, il cittadino o l’impresa può attivare il procedimento di mediazione civile prima di avviare un giudizio in tribunale. Esempi di casi:

- Un’azienda in locazione in un immobile pubblico vuole contestare un aumento del canone di locazione.
- Un paziente intende richiedere un risarcimento danni per responsabilità medica di una struttura ospedaliera pubblica.
- Un cittadino ritiene di aver subito un danno da diffamazione a mezzo stampa da parte di un ente pubblico.

7. Casi in cui un Ente Pubblico deve Attivare la Mediazione Civile nei Confronti di Privati e Imprese

Non solo cittadini e imprese possono chiamare un ente pubblico in mediazione, ma anche gli enti pubblici stessi devono attivare la mediazione prima di intentare una causa civile contro privati o aziende.

Esempi di casi in cui la mediazione è obbligatoria per l’ente pubblico:

1. Locazioni e comodati di immobili pubblici
 - Se un Comune deve agire contro un privato per il mancato pagamento del canone di locazione o per la riconsegna di un immobile dato in comodato, deve prima esperire la mediazione.
2. Affitto di aziende pubbliche
 - Se un ente pubblico ha dato in affitto un’azienda o una concessione e il concessionario non rispetta gli obblighi contrattuali, prima di ricorrere al tribunale è necessaria la mediazione.
3. Recupero di crediti da contratti bancari, assicurativi e finanziari

- Se un ente pubblico ha stipulato un contratto bancario o assicurativo con una società privata (es. per una polizza assicurativa su beni pubblici) e vi è un’inadempimento della controparte, la mediazione è obbligatoria prima di avviare un’azione giudiziaria.
4. Controversie in materia di diritti reali su beni pubblici
 - Se un ente pubblico deve rivendicare un diritto reale su un bene (es. servitù pubbliche, usucapione su beni demaniali), prima di promuovere un’azione giudiziaria è necessario tentare la mediazione.
 5. Responsabilità medica e sanitaria
 - Se un’azienda sanitaria pubblica ritiene di dover agire contro un medico convenzionato o una clinica privata per una violazione contrattuale o un risarcimento danni, deve attivare il procedimento di mediazione.
 6. Successioni ereditarie e patti di famiglia
 - Se un bene ereditario è rivendicato dall’ente pubblico e vi sono controversie con gli eredi privati, l’ente deve tentare la mediazione prima di procedere in giudizio.
 7. Risarcimento danni per diffamazione o danno all’immagine dell’ente pubblico
 - Se un ente pubblico vuole agire contro un privato o un’impresa per diffamazione o lesione della sua immagine (es. campagne denigratorie su media o social network), deve prima avviare la mediazione.

8. Conclusione: La Mediazione come Opportunità per gli Enti Pubblici

La mediazione civile obbligatoria non è solo un vincolo normativo, ma un’opportunità strategica per la Pubblica Amministrazione. Partecipare alla mediazione consente agli enti pubblici di contenere i costi del contenzioso, ridurre i tempi della giustizia e migliorare il rapporto con i cittadini.

L’istituzione di uffici di mediazione interni alla Pubblica Amministrazione potrebbe rappresentare una soluzione strategica per garantire una gestione più efficace delle controversie, riducendo il rischio di danno erariale e sanzioni da parte della Corte dei Conti.

La mediazione è, quindi, non solo un obbligo, ma un’opportunità per garantire un’amministrazione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini.





Sostegno ai cittadini dopo il terremoto: le soluzioni di sovraindebitamento e mediazione

a cura di Riccardo Izzo

Presidente Commissione ADR Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Le ADR, la gestione della crisi da sovraindebitamento e la mediazione civile: soluzioni rapide ed economiche per stralciare i debiti di cittadini e imprese e prevenire contenziosi civili nei Comuni colpiti dal terremoto

Introduzione

I recenti eventi sismici nell'area metropolitana di Napoli, con scosse di magnitudo 4.4, hanno causato danni significativi alle abitazioni e alle infrastrutture locali. Sebbene molti edifici abbiano riportato lesioni che hanno permesso ai residenti di rimanere nelle proprie case, in alcuni casi si sono verificati crolli interni che hanno reso necessaria l'evacuazione. In questo contesto, l'adozione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), come la gestione della crisi da sovraindebitamento e la mediazione civile obbligatoria, può offrire soluzioni efficaci per alleviare le difficoltà economiche di cittadini e imprese, oltre a prevenire potenziali contenziosi civili nei comuni colpiti dal sisma.

Gestione della crisi da sovraindebitamento

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, introdotto con il D.Lgs. n. 14/2019, ha riformato la disciplina delle procedure concorsuali, includendo strumenti specifici per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento. Queste procedure sono rivolte a debitori non soggetti alle procedure concorsuali ordinarie, come consumatori, professionisti e piccoli imprenditori, offrendo loro la possibilità di ristrutturare o estinguere i propri debiti attraverso:

- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: una proposta unilaterale del consumatore per la ristrutturazione dei debiti, sottoposta all'omologazione del tribunale.
- Concordato minore: un accordo tra il debitore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, finalizzato alla ristrutturazione del debito.
- Liquidazione controllata del patrimonio: procedura che prevede la liquidazione dei beni del debitore per soddisfare i creditori.





L'accesso a queste procedure richiede la presenza di uno stato di sovraindebitamento, definito come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Nei comuni colpiti dal terremoto, l'applicazione di queste misure può rappresentare una risposta concreta alle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sismica, offrendo ai debitori la possibilità di ridurre o estinguere i propri debiti, inclusi quelli nei confronti dei comuni per tributi locali.

Mediazione civile obbligatoria

La mediazione civile, disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010, rappresenta uno strumento efficace per la risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale. In specifiche materie, tra cui le controversie relative a diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nel contesto dei comuni colpiti dal terremoto, la mediazione civile obbligatoria assume particolare rilevanza nelle controversie relative agli immobili di proprietà comunale. Ad esempio, in caso di danni subiti da beni immobili appartenenti al comune a seguito del sisma, la mediazione offre un percorso snello e economico per la risoluzione delle controversie tra l'ente pubblico e i cittadini. Questo approccio evita cause

lunghe e costose, riducendo gli oneri per le casse comunali e, di conseguenza, per la collettività locale. È importante sottolineare che la mediazione civile è obbligatoria solo nelle materie specificamente previste dalla legge e nelle controversie che coinvolgono beni immobili di proprietà comunale. Nel caso di immobili non di proprietà del comune, la mediazione civile non è applicabile, trattandosi di situazioni che riguardano l'interesse pubblico generale nei confronti dei cittadini, ma non configurano un contenzioso tra le parti.

Conclusione

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli ha istituito al suo interno sia un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) sia un Organismo di Mediazione Civile, entrambi riconosciuti dal Ministero della Giustizia. Questi organismi rappresentano un punto di riferimento per cittadini e imprese che necessitano di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e mediazione civile, garantendo un servizio pubblico qualificato al quale potersi rivolgere per informazioni e supporto.

In conclusione, l'utilizzo delle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento e della mediazione civile obbligatoria rappresenta una soluzione efficace e innovativa per affrontare le difficoltà economiche e prevenire contenziosi civili nei comuni campani colpiti dal terremoto. Questi strumenti offrono ai cittadini e alle imprese la possibilità di risolvere le proprie problematiche finanziarie in modo rapido ed economico, contribuendo al contempo alla stabilità economica e sociale delle comunità locali.



I contributi a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro

a cura di **Angela Fragnelli**

Presidente della Commissione Finanza Agevolata e PNRR dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Al via il nuovo bando ISI dell'Inail

L'acronimo ISI nel bando INAIL sta per "Incentivi per la Sicurezza sul Lavoro", si tratta di un programma, che attraverso contributi a fondo perduto, sostiene le aziende che realizzano interventi volti a ridurre i rischi, adottare tecnologie innovative e migliorare l'organizzazione del lavoro, con un focus particolare sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. I finanziamenti sono rivolti a diverse tipologie di progetti, tra cui l'acquisto di macchinari e attrezzature più sicure, l'implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e la bonifica di materiali pericolosi.

Il Bando ISI Inail è oramai una **misura strutturale** in quanto dotato di quelle caratteristiche specifiche che ne evidenziano la stabilità e la continuità nel tempo, nonché la capacità di incidere in modo significativo e duraturo sul tessuto economico e sociale.

È un bando **versatile** in quanto possono accedervi tutte le imprese, gli enti del terzo settore nonché le aziende operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Cosa finanzia?

Il bando ISI Inail finanzia un'ampia gamma di progetti, tra cui:

Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature: sostituzione di macchinari obsoleti con modelli più sicuri e performanti, acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) di ultima generazione, implementazione di sistemi di automazione e robotica per ridurre l'esposizione dei lavoratori a rischi specifici. Adozione di modelli organizzativi e tecnologie innovative: implementazione di sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) conformi agli standard internazionali, introduzione di tecnologie digitali per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi, formazione e informazione dei lavoratori su tematiche di sicurezza specifiche.

Interventi per la riduzione dei rischi: progetti per la riduzione del rischio chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, cadute dall'alto, lavori in spazi confinati, rischio biologico.

Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: promozione di culture aziendali orientate alla sicurezza, svi-

luppo di sistemi di welfare aziendale che includano la salute e la sicurezza dei lavoratori, implementazione di politiche di inclusione e pari opportunità.

Bonifica amianto e sostituzione macchinari obsoleti: rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, sostituzione di macchinari che presentano rischi per la salute dei lavoratori.

A chi si rivolge?

Il Bando ISI Inail è aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di appartenenza e dalla forma giuridica, a condizione che siano costituite e iscritte in camera di commercio e registri equiparati alla data del 18/12/2024 (data di pubblicazione dell'avviso in G.U.).

Possono partecipare:

Microimprese, piccole, medie e grandi imprese

Ditte individuali

Enti del terzo settore

Imprese agricole e coltivatori diretti

Quali sono le agevolazioni previste?

Il Bando ISI Inail mette a disposizione contributi a fondo perduto, con un **massimale di 130.000 euro per progetto**, che coprono fino al 65% delle spese ammissibili per i progetti di riduzione dei rischi e fino all'80% delle spese ammissibili per progetti di responsabilità sociale e per giovani agricoltori.



È cumulabile con altre agevolazioni?

I finanziamenti ISI sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a condizione che il cumulo non porti il totale del beneficio a superare il 100% del costo.

Esempi di agevolazioni cumulabili sono i Crediti di Imposta 4.0 e 5.0, con i quali, tenendo conto anche del risparmio fiscale che deriva dalla non imponibilità del credito, l'entità complessiva degli aiuti può arrivare anche fino al 100% dell'investimento! Il contributo viene concesso in "De Minimis".

Come funziona?

Il processo di richiesta dei fondi si articola in diverse fasi, a partire dalla elaborazione del progetto, in cui l'azienda deve definire con precisione gli interventi da realizzare, quantificare le spese e redigere una relazione tecnica dettagliata. Quest'ultima deve evidenziare le finalità del progetto e i benefici in termini di salute e sicurezza sul lavoro.

Una volta definito il progetto, l'impresa deve procedere con la "compilazione" della domanda, che avverrà esclusivamente online tramite lo sportello telematico INAIL, rispettando le scadenze previste dal bando, vale a dire **14 aprile 2025 per l'apertura della procedura informatica di compilazione della domanda e ore 18:00 del 30 maggio 2025** per la chiusura della stessa. Dopo la chiusura della fase di candidatura, INAIL renderà nota la data del click day (che sarà prevedibilmente fissata tra settembre e ottobre 2025) in cui tutte le aziende dovranno inviare il codice domanda tramite sportello informatico.

Conclusa questa prima fase l'INAIL passa alla valutazione dei progetti, assegnando un punteggio sulla base di criteri predefiniti, come la rilevanza dell'intervento, l'impatto sulla sicurezza aziendale e la condivisione con le parti sociali.

Le imprese che superano questa fase accedono al click day, il momento cruciale dell'assegnazione dei fondi. Si tratta di una procedura telematica in cui le aziende devono inviare la propria richiesta di finanziamento nel più breve tempo possibile. L'ordine cronologico di invio è determinante: i fondi vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Quali sono le Novità?

Il Bando ISI Inail 2024 introduce **alcune novità** rispetto alle edizioni precedenti, tra cui:

- Nuovi assi di finanziamento: sono stati introdotti nuovi assi di finanziamento per incentivare investimenti in tecnologie innovative, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.
- Revisione dei requisiti di ammissibilità: sono stati modificati i requisiti di ammissibilità per ampliare la platea dei beneficiari privilegiando specifici settori e tipologie di intervento.
- Semplificazione delle procedure: l'INAIL ha introdotto procedure snellite per la presentazione e la gestione delle domande, al fine di facilitare l'accesso al bando da parte delle imprese, in particolare, ha escluso il click day, nel caso in cui la dotazione finanziaria stanziata per ciascun asse di finanziamento risulti sufficiente a soddisfare le istanze di tutte le imprese che hanno presentato la domanda.

Quali sono i punti forza e debolezza?

Il bando ISI Inail 2024 è un'iniziativa fondamentale per le imprese italiane di tutte le dimensioni e settori per migliorare le proprie performance in termini di sicurezza e salute sul lavoro, con benefici sia per i lavoratori che per l'azienda stessa.





Come le edizioni precedenti, ha svariati punti di forza anche se non manca qualche punto di debolezza. Ecco un'analisi generale:

Punti di Forza:

- finanziamento a fondo perduto: il bando offre contributi a fondo perduto per migliorare la sicurezza sul lavoro, incentivando le aziende a investire in misure preventive.
- ampia gamma di progetti ammissibili: il bando copre vari ambiti, come l'acquisto di macchinari, impianti di sicurezza, e progetti di formazione, permettendo alle aziende di adattare le richieste alle loro specifiche esigenze.
- incentivi per piccole e medie imprese: le pmi possono beneficiare maggiormente di questo bando, poiché spesso hanno risorse limitate per investire in sicurezza.
- promozione della cultura della sicurezza: il bando incoraggia le aziende a migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo alla creazione di un ambiente lavorativo più sicuro.
- semplificazione delle procedure: rispetto a bandi precedenti, ci possono essere stati miglioramenti nella semplificazione delle procedure di accesso e rendicontazione.

Punti di Debolezza:

- burocrazia e complessità: nonostante i miglioramenti, la burocrazia può ancora rappresentare un ostacolo per molte aziende, soprattutto per le più piccole.
- limitazioni di budget: i fondi disponibili possono essere insufficienti rispetto al numero di richieste, il che può portare a una selezione severa e all'esclusione di molte domande valide.
- scadenze rigide: le scadenze per la presentazione delle do-

mande possono risultare difficili da rispettare, soprattutto per le aziende che necessitano di tempo per preparare la documentazione necessaria.

- concorrenza elevata: l'alto numero di partecipanti rende difficile ottenere il finanziamento, creando un clima di concorrenza che può scoraggiare le piccole aziende.
- focus limitato su alcuni settori: potrebbe esserci una preferenza per certi settori o tipologie di intervento, lasciando in secondo piano altre aree che necessiterebbero di interventi di sicurezza.

Conclusioni

Il bando ISI INAIL 2024 rappresenta un'importante opportunità per le aziende che desiderano migliorare la sicurezza sul lavoro, ma presenta anche delle sfide. È fondamentale per le aziende interessate informarsi adeguatamente, preparare la documentazione con cura e considerare eventuali consulenze per massimizzare le possibilità di successo nella candidatura.

Tuttavia, proprio perché si tratta di un incentivo molto atteso e con risorse limitate, l'accesso ai finanziamenti è complesso e caratterizzato da una procedura burocratica lunga e articolata. Le fasi di presentazione della domanda, la valutazione dei progetti e il temutissimo click day rendono il percorso competitivo e spesso frustrante per chi non ha familiarità con i bandi pubblici. Per partecipare con successo, è fondamentale monitorare il sito dell'INAIL, raccogliere con anticipo tutta la documentazione necessaria e redigere un progetto dettagliato che risponda ai requisiti del bando. Inoltre, poiché il click day assegna i fondi in base alla rapidità di invio della domanda, è indispensabile prepararsi con la massima attenzione per non perdere questa opportunità.



Come cambia il ruolo dell'O.d.V e quali sono gli impatti sul modello alla luce dell'entrata in vigore della NIS2?

a cura di Luigi Maria Rocca

Presidente della Commissione 231/2001 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Professore a Contratto Università Suor Orsola Benincasa di Napoli



a cura di Gianpiero Uricchio

Commissione 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Il crescente impatto dei reati informatici ha portato a un significativo rafforzamento delle norme di tutela. Con la Legge 90/2024, il legislatore ha ampliato l'elenco dei reati informatici nel D.lgs. 231/2001, introducendo nuove fattispecie e aumentando le sanzioni per le imprese responsabili. In parallelo, il D.lgs. 138/2024 ha recepito la Direttiva NIS 2, imponendo requisiti più stringenti sulla cybersicurezza e definendo obblighi precisi per la gestione e la prevenzione del rischio informatico.

La Direttiva UE 2022/2555 (NIS 2) è stata recepita con l'entrata in vigore del d. lgs. 138/2024 dell'ottobre scorso. L'obiettivo è quello di innalzare sempre più il livello di sicurezza informatica secondo degli standard comuni europei, stabilendo il quadro nazionale e la strategia di sicurezza informatica, le autorità nazionali competenti ed il quadro di cooperazione a livello europeo e internazionale.

La normativa inoltre identifica i soggetti destinatari della normativa, definisce per i soggetti destinatari gli obblighi in materia, stabilisce le modalità di ispezione e verifica, e disciplina un elaborato sistema di sanzioni.

I soggetti destinatari sono le pubbliche amministrazioni e le medie e grandi imprese che superano i massimali per le piccole imprese, (ovvero che occupano più di 50 persone e realizzino un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo oltre ai 10 milioni di Euro), in alcuni casi sono destinatarie anche le piccole e microimprese.

L'ambito di applicazione distingue tra due categorie: i settori altamente critici ed i settori critici.

Gli enti soggetti alla normativa si dividono tra entità essenziali ed importanti. L'identificazione è automatica sulla base di criteri oggettivi (da medie imprese in su, salvo eccezioni). L'ACN ha inoltre la possibilità di individuare ulteriori soggetti (Fonte sito ACN).

Per verificare le aziende interessate dalla normativa è possibile accedere al portale della ACN di seguito riportato.
https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/faq-1-5_dettaglio-ambiti-di-applicazione

È importante sottolineare come la norma ponga in capo ai soggetti destinatari un obbligo di valutazione in termini di sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori. Ciò impone anche ai soggetti non direttamente coinvolti nelle categorie di soggetti compresi nella NIS 2 di dover adottare ed attivare misure di sicurezza che permettano di garantire ai loro clienti un livello di sicurezza adeguato.

I soggetti destinatari, inoltre, dovranno adottare misure tecniche, organizzative e operative adeguate e proporzionate alla tipologia specifica di attività svolta e idonee a ridurre il rischio di incidenti.

La gestione del rischio dovrà tenere conto della gestione degli incidenti, che prevede la redazione di apposite procedure aziendali finalizzate a ridurre i rischi di incidenti, oltre che procedure di remediation plan al fine di ridurre l'impatto e garantire la continuità aziendale.

I soggetti destinatari hanno il dovere di redigere una procedura relativa all'attività di notifica degli incidenti ai sensi dall'art. 25 del D.lgs. 138/2024.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l'ente preposto alle ispezioni e le verifiche nei confronti dei soggetti destinatari ed ha il compito di verificare la documentazione e le informazioni trasmesse di rilevanza.

Sempre l'ACN potrà erogare sanzioni sia pecuniarie che interdittive.

Per i soggetti essenziali (escluse le PA) le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a un massimo di 10 milioni di € o del 2% del fatturato annuo mondiale relativo all'esercizio precedente.

Per i soggetti importanti (escluse le PA) le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a un massimo di 7 milioni di € o del 1,4% del fatturato annuo mondiale relativo all'esercizio precedente.

Sono, infine, particolarmente rilevanti le sanzioni a carico degli organi direttivi.

Gli obblighi previsti dalla NIS2 hanno ovviamente ricadute importanti nella redazione del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche alla luce delle modifiche apportate in tema di reati informatici ai sensi della Legge 90/2024.

Si ricorda che già prima della introduzione della nuova normativa tra le attività proprie dell'O.d.V. già vi è la vigilanza sulla completa e corretta adozione di politiche di cybersecurity.

Tale sorveglianza che si esplica mediante l'effettuazione di specifici audit diretti a verificare la concreta attuazione di tali politiche, dovrà ora verificare anche che le misure di protezione introdotte siano in linea con gli standard di sicurezza imposti dalla direttiva NIS2.

Ma quali attività in particolare dovrà attuare l'Organismo di Vigilanza?

Innanzitutto dovrà controllare che l'ente si sia registrato, nei termini, alla piattaforma nazionale istituita dall'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, dovrà poi verificare che il

MOGC 231 preveda una parte speciale e un protocollo dedicato idoneo ad individuare, valutare e gestire i rischi informatici introdotti dall'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001, anche alla luce delle prescrizioni introdotte dalla nuova normativa. L'odv dovrà inoltre verificare che la società abbia redatto e attuato un piano di formazione idoneo a sensibilizzare il personale sui temi della sicurezza informatica, inoltre nelle sue abituali interlocuzioni con l'organo amministrativo potrà proporre, qualora non fosse stata già programmata, una attività di induction dedicata ai temi della sicurezza informatica, alla quale fare partecipare anche i componenti dell'organo di controllo.

Inoltre, l'O.d.V. dovrà instaurare un flusso informativo con il CSIRT (Computer Security Incident Response Team) e con il Security Officer per acquisire tutte quelle informazioni utili a valutare la tenuta del sistema di sicurezza informatica.

Infine l'O.d.V. ,nel caso in cui in azienda si dovesse verificare un incidente informatico, dovrà verificare il rispetto dei rigidi termini imposti (in genere 24 ore) per la dovuta segnalazione alle autorità.

È pertanto evidente che le aziende interessate dall'applicazione della normativa NIS2 dovranno privilegiare un aggiornamento del MOGC per giungere ad un modello integrato che sia idoneo anche a gestire la sicurezza informatica. Già da qualche anno la dottrina e le principali associazioni di categoria stanno sensibilizzando le aziende ad adottare un SISTEMA DI CONTROLLI INTEGRATO, in particolare facendo convergere all'interno del Modello organizzativo 231 tutte quelle procedure e quei protocolli necessari a prevenire e gestire non solo i rischi da reato 231 ma estendendo il suo ambito di applicazione anche, ad esempio, alle tematiche ESG (ambientali, sociali e di governance). Ora, con l'introduzione della NIS2 è ancor più evidente la necessità di procedere con un approccio integrato anche nell'area della gestione della sicurezza informatica, adottando un unico protocollo idoneo ad ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei presidi adottati, riducendo la sovrapposizione tra diversi sistemi di gestione dei rischi, diminuendo l'impatto per l'azienda e i suoi dipendenti di controlli che potrebbero diventare ridondanti e time consuming.





Master EMAS, formare esperti in economia e sostenibilità

a cura di Cristiano D'Anna

Presidente commissione Economia Ambientale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



a cura di Fabio Cecere

Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Presentazione del corso di II livello con l'obiettivo di formare i professionisti del futuro nella sostenibilità e nell'efficienza energetica

Il Master di II livello in Esperto in Economia, Management, Ambiente e Sostenibilità EMAS è un programma innovativo, strutturato per rispondere alle crescenti esigenze di competenze specialistiche nel campo della sostenibilità, con un focus particolare sull'economia, il management e la gestione efficiente delle risorse naturali ed energetiche. La durata del programma è di 12 mesi, con un percorso part-time che consente di conciliare l'impegno accademico con la carriera professionale. Destinato principalmente a laureati magistrali e professionisti con esperienza, questo master si propone di formare figure altamente qualificate che possano operare con successo in un contesto economico e sociale in cui la sostenibilità è diventata un tema centrale, non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia globale e le politiche aziendali.

Un approccio multidisciplinare alla sostenibilità

Il Master EMAS si caratterizza per il suo approccio multidisciplinare, che integra diversi ambiti del sapere: economia, finanza, management, scienze ambientali, e diritto. Questi ambiti sono trattati sotto il comune denominatore della sostenibilità, con un focus specifico sulla gestione delle risorse naturali, l'efficienza energetica, la regolazione dei settori

ad alta intensità di risorse (come l'energia) e l'applicazione di normative ambientali. In particolare, la metodologia del programma è orientata a fornire agli studenti le competenze necessarie per affrontare e risolvere le sfide poste dalla transizione verso un'economia verde, con una visione strategica e pragmatica.

Competenze economiche e finanziarie nella gestione ambientale

Nel contesto attuale, la sostenibilità non è solo una questione etica o ambientale, ma un aspetto fondamentale della gestione economica e finanziaria delle aziende e delle istituzioni. L'obiettivo del Master è quello di formare esperti capaci di integrare le necessità economiche con quelle ambientali, al fine di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili. In particolare, il programma affronta i seguenti temi:

1. **Economia Ambientale:** L'analisi dei fenomeni economici in relazione all'ambiente e alle risorse naturali, con particolare attenzione agli strumenti economici e finanziari utilizzati per incentivare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. Gli studenti imparano a misurare il valore economico delle risorse naturali, a stimare i costi ambientali e a comprendere i meccanismi di mercato che influenzano la sostenibilità.
2. **Gestione e Finanza Sostenibile:** In un mondo sempre più attento agli impatti sociali e ambientali delle imprese, il programma fornisce gli strumenti per sviluppare strategie di investimento e di finanziamento che rispettino i principi della sostenibilità. Gli studenti apprendono a valutare i rischi e le opportunità finanziarie legate ai progetti green, a gestire fondi per l'innovazione tecnologica

ca e a implementare politiche aziendali responsabili dal punto di vista ambientale.

3. **Economia Circolare e Gestione delle Risorse:** L'economia circolare è un pilastro fondamentale nella transizione verso una sostenibilità a lungo termine. Gli studenti acquisiscono competenze nella progettazione di modelli di business circolari, che privilegiano il riuso, il riciclo e la riduzione dei rifiuti, integrando questi principi nelle strategie aziendali e nelle politiche pubbliche.

La Sostenibilità nel settore energetico

Uno degli aspetti più rilevanti del Master è l'approfondimento del settore energetico, dove la domanda di esperti in grado di gestire la transizione verso fonti rinnovabili e un uso più efficiente delle risorse è in continua crescita. Gli studenti del Master acquisiranno una comprensione approfondita dei principali fenomeni economici legati al settore energetico, sia dal punto di vista della produzione che del consumo, con una particolare attenzione alle politiche di transizione energetica e alle tecnologie emergenti.

1. **Energia Rinnovabile e Innovazione Tecnologica:** Gli studenti esploreranno le opportunità offerte dalle energie rinnovabili (solare, eolica, biomassa, ecc.) e l'evoluzione tecnologica in ambito energetico. Acquisiranno competenze tecniche per analizzare i costi e i benefici associati all'adozione di queste tecnologie, nonché le sfide e le opportunità che esse pongono alle imprese e alle istituzioni.
2. **Politiche Energetiche e Regolamentazione:** Il Master offre una panoramica completa sulle politiche energetiche nazionali e internazionali, con un focus particolare sulle normative che regolano il settore e sulle strategie di decarbonizzazione. Gli studenti saranno in grado di comprendere le implicazioni delle politiche pubbliche in ambito energetico e di sviluppare strategie aziendali che rispettino gli obiettivi globali di sostenibilità.
3. **Efficienza Energetica e Green Economy:** Un altro obiettivo centrale del programma è l'acquisizione di competenze nell'ambito dell'efficienza energetica. Gli studenti impareranno come le imprese e le istituzioni possano migliorare l'efficienza dei propri processi produttivi e ridurre il proprio impatto ambientale, utilizzando tecnologie innovative e soluzioni di gestione responsabile delle risorse.

Una preparazione completa per il mondo del lavoro

Il Master si rivolge principalmente a candidati senior, ovvero professionisti e laureati che desiderano accrescere le proprie competenze e acquisire una visione strategica dei temi legati alla sostenibilità e alla gestione delle risorse. La formazione si svolge in modalità part-time, consentendo ai partecipanti di applicare immediatamente quanto appreso nel loro contesto lavorativo. Tra i settori di interesse, il programma prepara i partecipanti a ricoprire ruoli di responsabilità in:

1. **Settore Privato:** In particolare, nelle aree della consulenza privata, degli studi professionali, delle aziende che operano nel settore dell'energia, della gestione delle risorse naturali e dell'innovazione tecnologica. Gli esperti in economia e sostenibilità sono sempre più richiesti per supportare le imprese nella transizione verso modelli di business green e nell'adozione di pratiche responsabili.

2. **Settore Pubblico:** Le istituzioni pubbliche, dalle amministrazioni locali a quelle internazionali, necessitano di professionisti capaci di sviluppare politiche economiche e ambientali sostenibili. Il Master prepara i partecipanti a ricoprire ruoli strategici nelle istituzioni che si occupano di pianificazione territoriale, gestione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile.
3. **Organizzazioni di Servizi Pubblici e Consorzi di Imprese:** L'approccio multidisciplinare del Master permette di formare professionisti che possano operare con successo anche all'interno di organizzazioni che offrono servizi di pubblica utilità, come l'approvvigionamento energetico e la gestione dei rifiuti, o in consorzi di imprese che collaborano per la realizzazione di progetti green.

Un master di qualità, con una visione globale

Il Master in Esperto in Economia, Management, Ambiente e Sostenibilità EMAS rappresenta un'opportunità unica per coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze nel campo della sostenibilità e dell'efficienza energetica. Il programma è coordinato dal Dott. Fabio Cecere, Consigliere Segretario DELL'ODCEC di Napoli con delega alla Commissione di Economia Ambientale e sostenuto da esperti del settore, tra cui il Dott. Cristiano D'Anna, Presidente della Commissione Economia Ambientale dell'ODCEC di Napoli e dai componenti della stessa Commissione ed offre una formazione di alta qualità che integra teoria e pratica, preparando i partecipanti ad affrontare le sfide globali legate alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Con un'offerta formativa che copre tutti gli aspetti rilevanti dell'economia ambientale e della gestione sostenibile delle risorse, il Master si propone di formare i leader di domani, in grado di rispondere alle esigenze di un mondo che sta rapidamente evolvendo verso modelli di sviluppo più responsabili e attenti all'ambiente.

Conclusioni

In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata un imperativo globale, il Master di II livello in Esperto in Economia, Management, Ambiente e Sostenibilità EMAS offre una preparazione completa per affrontare le sfide della transizione verso un'economia verde e inclusiva. La combinazione di competenze economiche, finanziarie e ambientali, unita alla conoscenza delle politiche pubbliche e delle tecnologie emergenti, fa di questo programma una scelta ideale per chi vuole diventare un professionista di punta nel campo della sostenibilità e dell'efficienza energetica.





Decontribuzione e nuovi incentivi: quale futuro per l'occupazione?

a cura di Luca Canale

Vice Presidente Commissione Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Gli incentivi all'occupazione rappresentano una leva strategica per favorire la crescita del mercato del lavoro e sostenere la competitività delle imprese. Secondo l'ultimo focus INPS, le agevolazioni contributive hanno coperto circa il 20% delle attivazioni lavorative nei primi nove mesi del 2024, con un calo rispetto al 26% del triennio precedente. Tra queste, la Decontribuzione Sud ha avuto un impatto determinante nel sostenere l'occupazione nel Mezzogiorno. Grazie a questo strumento, il tasso di crescita dell'occupazione nelle regioni meridionali è stato del 5,4% tra il 2022 e il 2024, superiore a quello registrato nel Nord e nel Centro. Tuttavia, la riduzione della quota di assunzioni agevolate e le modifiche normative previste dal 2025 pongono le imprese di fronte a nuove sfide. La nuova Decontribuzione Sud PMI prevede un esonero progressivamente decrescente, che parte dal 25% per il 2025 e si riduce gradualmente fino al 15% nel 2029. Questo cambiamento potrebbe compromettere la stabilità occupazionale nel Sud e impattare le scelte imprenditoriali già effettuate.

Accanto alla Decontribuzione Sud, il legislatore ha previsto ulteriori misure per sostenere l'occupazione, tra cui l'esonero contributivo per i giovani e il bonus per l'occupazione femminile. Il primo, introdotto con la Legge 205/2017 e successivamente ampliato, prevede uno sconto del 50% sui contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono giovani under 30 a tempo indeterminato. Nel periodo 2021-

2023, questa misura è stata rafforzata con un'esenzione fino al 100% dei contributi per chi assume giovani under 36, con un massimale di 8.000 euro annui. Il secondo, previsto dal Decreto Coesione 2024, offre un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l'assunzione di donne in condizioni di svantaggio. Il beneficio riguarda donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, da almeno 6 mesi. L'incentivo è riconosciuto per 24 mesi con un tetto massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice assunta.

In questo scenario, il ruolo del Commercialista del Lavoro diventa cruciale nell'orientare le imprese nella scelta degli strumenti più vantaggiosi e nel supportarle nella ridefinizione delle strategie occupazionali alla luce delle nuove disposizioni normative. Occorrerà adottare un approccio più strutturato alla pianificazione del costo del lavoro, esplorando alternative come la formazione finanziata, gli incentivi all'innovazione e le strategie di welfare aziendale. Un aspetto da considerare è che il futuro dell'occupazione nel Mezzogiorno dipenderà dalla capacità delle aziende di adattarsi ai nuovi equilibri normativi e dalla rapidità con cui i professionisti sapranno fornire risposte concrete. La sfida è aperta: il Commercialista del Lavoro ha ora il compito di guidare le imprese attraverso questa transizione, trasformando un problema in un'opportunità. In questa prospettiva, diventa essenziale anche monitorare l'andamento degli incentivi e l'eventuale introduzione di misure correttive che possano bilanciare l'impatto delle nuove politiche sul mercato del lavoro.

Oltre agli strumenti citati, un ruolo chiave nella mitigazione dell'impatto della riduzione degli incentivi potrebbe essere svolto dagli enti bilaterali e dai fondi interprofessionali. Questi strumenti offrono opportunità di formazione gratuita per i lavoratori, sostegni economici per le imprese e incentivi alla stabilizzazione contrattuale. L'adesione a tali strumenti potrebbe rappresentare una risorsa strategica per le aziende che devono affrontare la crescente complessità del mercato del lavoro, garantendo al contempo maggiore stabilità ai lavoratori e un minore impatto finanziario per le imprese.





Esenzione IVA ETS: proroga al 1° gennaio 2026

a cura di Maria Palma Iaccarino

Ricercatrice di Diritto Tributario del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Il DL Milleproroghe 2025 ha disposto lo **slittamento al 2026** dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'IVA degli Enti del Terzo settore prevista dal DL n. 146/2021 (art. 5, commi 15-*quater*, *quinquies* e *sexies*) che ha apportato una serie di modifiche volte a ricomprendere nel **regime di esenzione o di imponibilità** le attività svolte dagli ETS attualmente **escluse dal campo di applicazione dell'IVA**.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito del rilievo mosso dalla Commissione europea (procedura di infrazione n. 2008/2010) per il mancato allineamento delle norme italiane con quelle europee. Sin dalla "sesta" direttiva europea sull'IVA (n. 388/CEE/1977) non è stata, infatti, prevista alcuna esclusione dall'applicazione dell'imposta di "natura soggettiva", bensì solo delle **esenzioni obbligatorie** ("gli Stati esentano") ora contenute nell'art. 132 paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE **a favore di alcune attività di interesse pubblico rese "da organismi senza fini di lucro"** per "prestazioni di servizi e cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto" (lett. l), nonché per "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica ... alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica" (lett. m).

Il Legislatore italiano, **dopo oltre 10 anni di inerzia** - forse spinto anche dall'urgenza di dare avvio alla richiesta di parere della Commissione europea sul Titolo X del Codice del Terzo settore - ha cercato di rimediare con il cit. DL n. 146/2021. Ciò nonostante, le modifiche che sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 01.01.2024, sono state prorogate dapprima al 01.07.2024, poi al 01.01.2025 e da ultimo con il DL milleproroghe 2025 al **1.01.2026**.

L'art. 5, comma 15-*quater*, DL n. 146/2021 ha integralmente riscritto l'art. 4, DPR n. 633/72, prevedendo che le disposizioni ivi contenute sono da ricomprendersi talune tra le operazioni **esenti** (art. 10, DPR 633/72) ed altre **nel regime di imponibilità, con effetti dirompenti in termini di operatività e ricadute fiscali per gli Enti coinvolti**.

In particolare, vengono **considerate commerciali**, in regime di esenzione *ex art. 10*, **le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate**

in conformità alle finalità istituzionali rese da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona **nei confronti dei soci, associati o partecipanti**, nonché - ed è questa una novità rispetto al testo contenuto nell'art. 4 - di associazioni che svolgono la medesima attività e che "per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale", nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione è stato, quindi, introdotto il requisito che **le cessioni di beni siano "strettamente connesse" alle prestazioni di servizi** e sono state escluse dal novero delle associazioni "agevolate", nei termini di cui sopra, le associazioni sportive dilettantistiche.

Per esse, è stata prevista una norma *ad hoc* (art. 10, comma 2) che, rispetto alla formulazione in ordine all'esclusione contenuta nel previgente art. 4, comma 4, **restringe il campo di applicazione del regime di esenzione**.

Nella formulazione esentativa sono infatti **ricomprese solo le prestazioni di servizi strettamente connesse** con la pratica dello sport e dell'educazione fisica, **mentre le cessioni di beni - tutte, strettamente connesse e non - sono confluite nel regime di imponibilità**.

Per contro, nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione, è stato ampliato l'ambito di applicazione dell'esenzione per la "cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche", riferendosi la novella (art. 10, comma 3) non solo a quelle effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, ma anche a quelle delle "associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona". La novella precisa altresì che l'attività oggetto di esenzione concerne la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche **organizzate dagli enti sopra menzionati a loro esclusivo profitto**.

Infine, ed è questo forse l'aspetto più dirompente delle novellata formulazione normativa, per le **somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e), L. n. 287/1991, **il nuovo regime di esenzione** (art. 10, comma 4) riguarda solo quelle **effettuate nei confronti di indigenti** e sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale.

Ne deriva che, rispetto al regime di esclusione, la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle APS riconosciute dal MIN interno rientra nel perimetro di esenzione **solo se** rese nei confronti di soggetti indigenti. Il venire meno del requisito di "socio/associato" a favore del requisito di "indigente" porta, a pieno titolo, **l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di soci e non soci nel regime di imponibilità ai fini IVA**.

Da notare però che, ai fini delle imposte sui redditi, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soci rimane considerata non commerciale ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUIR e dell'art. 85 del codice del Terzo settore.

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione nulla cambia dal punto di vista del gettito dell'imposta: l'IVA non è dovuta sia se l'attività dell'Ente è esente sia se l'attività dell'Ente è esclusa. Del pari, l'IVA sugli acquisti non è detraibile sia nell'uno che nell'altro caso. Ciò nondimeno tale passaggio non è **privo di conseguenze sul piano della tenuta della contabilità e dei conseguenti obblighi**.

Ed infatti, il passaggio comporta la necessaria **apertura di partita IVA, l'obbligo di procedere con fatturazione elettronica, liquidazione periodica IVA, tenuta dei registri obbligatori, dichiarazione IVA annuale**, salvo che l'ETS non effettui solo operazioni esenti, *ex* art. 8, DPR n. 322/98. Le **ODV** e le **APS** possono tuttavia beneficiare (art. 5, comma **15-quinquies**) di rilevanti **semplificazioni ai fini IVA** (non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA) applicandosi per essi, ai soli fini IVA, **il regime forfettario** (art. 1, commi da 58 a 63 L. n. 190/2014), **se hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori ad € 65.000 (limite che ci si auspica venga adeguato a quello attualmente previsto per il regime forfettario di € 85.000)**. I contribuenti che applicano il regime forfettario hanno comunque l'obbligo di emettere fattura elettronica, numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, integrare le fatture per le operazioni INTRA-UE con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, senza diritto alla detrazione della relativa IVA.

Gli ETS che non rientrano in tale casistica possono, invece, optare per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione *ex* art. 36-*bis* DPR n. 633/1972 prevista per le operazioni esenti indicate all'art. 10, DPR n. 633/72.

In definitiva, il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione comporterà una serie di adempimenti connessi con la titolarità della partita IVA che gli ETS, soprattutto quelli di modeste dimensioni, si troveranno a dover gestire con non poche difficoltà, a cominciare dalla dotazione di strumenti e software adeguati, a partire dal 1.01.2026 (salvo ulteriori proroghe).





La dichiarazione Iva 2025, novità, criticità e casi particolari

a cura di Michele Lo Sardo

Vice Presidente Commissione Imposte Dirette e Imposte Indirette dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Questo articolo tratterà le criticità e i casi che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta compilazione del modello di Dichiarazione Iva per l'anno 2024; analizzando e trattando dalle modalità di presentazione, i termini, i soggetti obbligati ed esonerati, ponendo particolare attenzione alle novità di quest'anno, ed alla trattazione e risoluzione di problematiche legate alla compilazione e corretta esposizione dei quadri VC, VN, VQ, VJ e VL con ulteriori argomenti annessi.

La dichiarazione Iva, è trasmessa tramite i canali dell'Agenzia delle entrate entro il 30.04.2025

Oltre i soggetti abilitati quali i commercialisti la stessa può essere inviata direttamente dal dichiarante, tramite altri intermediari autorizzati, ovvero tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Qualora si verifichi il mancato rispetto dei termini indicati, è prevista la possibilità di "ravvedersi" e presentare una dichiarazione tardiva entro 90 gg versando contestualmente un importo pari ad euro 25 pari al 10% di una sanzione base di 250 euro.

Le dichiarazioni presentate oltre il termine del ravvedimento è sempre considerata omessa.

Il pagamento del saldo IVA potrà avvenire in un'unica soluzione il 17/03/2025 o a rate dilazionando il pagamento a partire dalla medesima data, ovvero a partire dal 30/06/2025 con le imposte da unico - dichiarazione dei redditi.

Tra i soggetti obbligati presentazione della dichiarazione iva i contribuenti esercenti attività d'impresa, attività artistiche e professionali, di cui agli artt. 4 e 5, che siano titolari di partita IVA;

sono esonerati coloro che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente

- operazioni esenti di cui all'art. 10,
- i contribuenti che hanno utilizzato il regime forfetario,
- i contribuenti che ad oggi ancora si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,

- i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai sensi dell'art. 34, co. 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, co.6;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta di cui art. 44 c.3 DL 331/93 qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla lg 16/12/1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- I soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l'applicazione del regime speciale di cui all'art. 1, commi da 54 a 63, della lg. 23/12/2014, n. 19.



MODELLO IVA 2025

Periodo d'imposta 2024

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	
Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.	
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter avvalersi degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA. L'omissione o l'infedeltà delle informazioni fornite può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Base giuridica	In base giuridica del trattamento si da individuare nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. a) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulla attività produttiva e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1998, n. 462.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati	I dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Ai di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, né, a meno che non sia necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempimento ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per lo svolgimento di attività di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Traffimento dati all'estero	Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Tra le principali novità del modello è prevista:

- l'indicazione dei nuovi codici ATECO per coloro che presentano dal 1/04/2025 la dichiarazione;
- la ridenominazione del Quadro VM “Versamenti auto F24 elementi identificativi” (in luogo del precedente da “Versamenti immatricolazione auto UE”), con obbligo di versamento dell’IVA non solo per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli ecc., nuovi o usati, oggetto di acquisto intra-UE, ma anche per quelli introdotti in Italia e provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato del Vaticano;
- la modifica nel Quadro VP della dicitura del rigo VP7 in “Debito periodo precedente non superiore a 100 euro” per considerare il nuovo importo minimo di versamento delle liquidazioni periodiche previsto dall’art. 9 del D.lgs. n. 1/2024;
- l'introduzione nel Quadro VO del rigo VO18 in cui si comunica l'adozione del regime forfettario da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 e del rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 4, co. 1, L. n. 36/2024;
- l'introduzione nel Quadro VW al rigo VW 26 del campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Passando allo studio del modello è utile soffermarci sui quadri VQ, VN, VC, VL e VJ, precisando che:

- Nel quadro VQ denominato “Versamenti periodici omessi” è prevista la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica da riscossione o avvisi bonri, oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento. L'indicazione, in presenza di importi a debito è esclusivamente formale.

- È necessario in caso di presentazione per i periodi precedenti di Dichiarazioni integrative a favore con emersione di di maggior credito è prevista la compilazione del Quadro VN; le integrative sono ammesse se presentate entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Pertanto nel quadro VN del modello IVA 2025 per il 2024 sarà possibile indicare le dichiarazioni integrative a favore degli anni 2018,2019,2020, 2021 e 2022.
- Il quadro VC denominato “Esportatori e operazioni assimilate” va compilato dai contribuenti che si avvalsi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA per effetto della disponibilità del cosiddetto plafond. Il plafond può essere fisso (calcolato sommando l'importo dell'IVA non corrisposta all'esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell'anno solare precedente) e mobile (calcolato tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti ed il suo utilizzo comporta la necessità di avere iniziato l'attività almeno da dodici mesi e la verifica mensile dello stato di esportatore abituale); in caso di plafond annuale, la mancata compilazione del VC relativamente al plafond mobile è considerato errore formale.
- il quadro VJ raccoglie i dati relativi a operazioni soggette ad reverse charge o integrazione contabile. Le operazioni quali, l'acquisto di oro ed argento, gli acquisti intracomunitari di beni e acquisti di beni e servizi soggetti all'art. 17 comma 2, e tutte quelle operazioni indicate nell'art. 17 comma 6 del DPR 633/72, tra cui prestazioni edili ed affini, compreso i servizi di pulizia
- Nel quadro VL confluiscono le risultanze dei quadri VF e VE, ove è determinato il conguaglio d'imposta relativo all'anno oggetto della dichiarazione, debitamente “integrato con le risultanze esposte nel quadro VJ di cui sopra.

Gli importi a credito che emergono dalla dichiarazione possono essere compensati orizzontalmente e verticalmente. Il credito IVA maturato nel 2024 dal contribuente è utilizzabile





in compensazione fino ad euro 5.000 dal 1° giorno dell'anno successivo la sua maturazione teorica; per importi eccedenti, il credito è compensabile orizzontalmente a partire dal decimo giorno successivo la presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge, con apposizione sulle stesse del visto di conformità da parte di soggetti abilitati. È previsto l'esonero dall'apposizione del visto i contribuenti che ottengono un punteggio ISA pari ad 8 per il solo 2023, ovvero un punteggio di almeno 8,5 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2022 e il 2023 fino ad utilizzo in compensazione per crediti fino ad €50.000; per compensazioni di crediti fino ad €70.000 è necessario che il punteggio sia pari a 9 per l'anno 2023 e sia che come media tra il 2022 e il 2023.

Per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB, si producono gli effetti premiali ISA con compensazione per crediti fino ad €70.000.

Occorre altresì ricordare i rischi connessi ed il regime sistema sanzionatorio in caso di verifica degli enti preposti:

- in caso di rilevazione di errori rilevati in sede di verifica il professionista è soggetto al pagamento di sanzioni amministrative con un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 2.582, sempre che il fatto non costituisca reato;
- In presenza di violazioni ripetute o gravi, è prevista la sospensione dalla possibilità di apporre il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni; Qualora le violazioni vengano reiterate, dopo il periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dal rilascio del visto di conformità e l'asseverazione;
- Il soggetto che rilascia un falso visto di conformità è perseguibile anche in ambito penale, come previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 241/1997 e concorre al reato ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, infatti, con il rilascio del visto di conformità crea uno strumento fraudolento che è in grado di ostacolare l'attività accertativa e, conseguentemente, può indurre in errore il Fisco, vedi sentenza n. 30329, del 1° agosto 2022, della VI sez. penale della Cassazione.

Tra le operazioni da attenzionare per una corretta esposizione dei dati si ritiene doveroso approfondire alcune questioni legate alle strutture ricettive turistiche ed extralberghiere ed assimilate come le locazioni turistiche brevi, evidenziando la corretta individuazione e gestione dei rapporti con gli intermediari comunitari BOOKING ed Airbnb: per gli adempimenti periodici si configurano i casi di specie regolati dall'Art 46 e 47 del DL 331/1993 ove il gestore deve integrare la fattura entro il 16° giorno del mese successivo alla ricezione della stessa indicando nell'autofattura cod. TD 17 per prestazioni di servizi soggetti UE, ed importo indicato sulla fattura dell'intermediario integrato con l'aliquota al 22%. Nel caso in cui il gestore adotti il regime forfettario lo stesso è tenuto all'invio della fattura integrata con IVA, previa iscrizione al VIES, ed al versamento dell'imposta con mod F24 il 16 del mese successivo, indicando il codice tributo 6099 e mese di riferimento, senza adempiere alla presentazione della dichiarazione.

Utile ricordare segue il medesimo trattamento la gestione delle commissioni POS in tema di autofattura con operatori comunitari quale Samup avendo cura di trattarla come da art. 10 comma 1 del DPR 633/72 trattandosi di operazioni esenti. con codice N4 essendo una prestazione di servizio di natura finanziaria.

In tema di esenzione è bene ricordare le cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell'articolo 10 del DPR 633/72. L'effettuazione di operazioni esenti non occasionali e di operazioni imponibili comporta l'applicazione del meccanismo del pro rata iva, il cui calcolo è necessario per individuare la percentuale di Iva detraibile.

Il calcolo della percentuale del pro rata è indicato nel rigo VF34 rapportando il volume d'affari Iva imponibile con il volume d'affari totale inglobando anche le operazioni esenti di cui sopra. In pratica, l'iva teorica detratta nell'anno è conguagliata in dichiarazione iva con l'applicazione del coefficiente del pro rata in modo da calcolare l'effettiva iva detraibile, dall'anno successivo, salvo conguaglio in dichiarazione iva, il pro rata conguagliato nell'anno precedente, rappresenta la detraibilità massima soggettiva applicabile in corso d'anno.



Lo sport in Italia vale 24.7 miliardi e si conferma motore sociale

a cura di Brando Direttore

Vice Presidente Commissione Sport dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



Il Rapporto Sport 2024, presentato dall'Istituto del Credito Sportivo, alla presenza del Ministro dello Sport Andrea Abodi, alla fine di gennaio 2025, ha certificato lo stato di salute dello sport italiano, evidenziando come, nel 2022, il settore ha generato un valore pari a 24.7 miliardi di euro, con una crescita del 12.6% e con un contributo del 1.38% all'anno al PIL.



A questo bisogna aggiungere la crescita del numero degli italiani che praticano una attività sportiva, quantificabili per il 2023 in 37.1 milioni, il 65% della popolazione, di questi circa 16.2 milioni in maniera regolare e continuativa.

Dal Rapporto emerge che nel 2022 la crescita del valore aggiunto rispetto al 2021 è stata superiore a quello registrato dal complesso dell'economia, il 12.6% rispetto al 6.8%, facendo salire anche gli addetti del settore sport a 412 mila (+2.6%).

Il sistema sportivo italiano, secondo i dati del Registro Nazionale, è composto da oltre 112 mila associazioni e società sportive dilettantistiche, con almeno un tesseramento attivo, di cui il 5.700 con iniziative dedicate a persone con disabilità.

Gli italiani tesserati sono invece pari ad 13.2 milioni, di cui 12.6 milioni agonisti o praticanti.

Nel 2023 gli investimenti nello sport hanno superato la cifra di un miliardo, confermando lo sport come un motore di inclusione sociale. La valutazione condotta sulle iniziative finanziate da Sport e Salute e dall'ICS, ha restituito un valore medio dell'indice Social Return on Investment (SROI) superiore a 4.5, ogni euro investito in progetti sportivi è in grado di produrre mediamente oltre 4 euro di ritorni sociali.

Il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma (nella foto a pagina 39), nel corso della presentazione, ha illustrato il progetto "Illumina", sport gratuito, accessibile a tutti, in playground

realizzabili in poco tempo con l'obiettivo, in comune con le Regioni, di delineare l'indice di sportività dei territori e di programmare interventi ed investimenti.

Al di là dei risultati agonistici, appare evidente come lo Sport sia un settore in salute ed ancora con enormi margini di crescita che necessita di sempre maggiori investimenti sia a livello strutturale che di risorse da destinare alle ASD e Società Sportive Dilettantistiche che, come emerso, rappresentano il motore del settore e che a seguito delle riforme attuate e da attuare, hanno bisogno di avere maggiori certezze e tutele sia economiche che finanziarie.





Partecipazioni pubbliche e gestione idrica: il caso della Campania

a cura di Ulderico Izzo

Esperto in Enti Locali - Revisore dei conti in enti locali e società a partecipazione pubblica, componente Organismo Indipendente di Valutazione e Nucleo di Valutazione in enti locali

Premessa

Il procedimento di costituzione, di una società a partecipazione pubblica o quello di acquisire partecipazioni, azionarie o di capitali, in organismi societari già esistenti, è disciplinato dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 175 del 2016 così come novellato dalla legge per la concorrenza del 2021.

Tali regole coinvolgono diversi attori istituzionali tra cui le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La sezione campana, con la delibera 171, del 30 agosto 2024, offre lo spunto per una riflessione sul soggetto avente la legittimazione attiva a chiedere il parere obbligatorio, non vincolante, del giudice del controllo nell'ambito del procedimento suddetto.¹

Il giudice campano si è occupato di una società che avrebbe dovuto operare nel settore del Sistema Idrico Integrato, nell'ambito sannita.

Nella Regione Campania il Servizio Idrico Integrato trova il fondamento giuridico dalla legge regionale 2 dicembre 2012 n.15², la quale individua un unico ambito territoriale ottimale, suddiviso in sette ambiti distrettuali. L'Ente Idrico Campano, per espressa previsione di legge, è l'ente di governo regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, con competenze ben specificate nella L.R. n.15/15 ed, in particolare, quella di affidare, per ogni ambito distrettuale, la gestione del S.I.I., al soggetto individuato a tale scopo.

Per ogni ambito distrettuale, la L.R. n.15/15 ha previsto un organo, il Consiglio di Distretto, il quale è il soggetto che definisce la forma di gestione del servizio, che, poi, diviene oggetto di approvazione da parte del Comitato Esecutivo.³

L'Ente Idrico Campano, per ogni Ambito distrettuale, affida la gestione del Servizio Idrico Integrato al soggetto

1 Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n.171/2024/PASP consultabile in <https://banchedati.corteiconti.it/documentDetail/SRCCAM/171/2024/PASP>.

2 L.R. CAMPANIA 2 dicembre 2012 n.15 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

3 Il Comitato esecutivo provvede:

- a) all'adozione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16;
- b) all'approvazione delle forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali su proposta dei Consigli di distretto;
- c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito regionale;
- e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
- f) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente;

g) alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale e nel rispetto della metodologia di calcolo definita dall'ARERA e Autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti della tariffa di base del Servizio idrico Integrato (SII) (13);

h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del direttore generale sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito regionale e dai Piani d'ambito distrettuali;

i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC;

l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

m) all'approvazione della carta dei servizi idrici che il gestore è tenuto ad adottare, che contiene quali principi fondamentali:

- 1) eguaglianza e imparzialità di trattamento all'utenza;
 - 2) efficacia, efficienza e continuità del servizio;
 - 3) lotta agli sprechi, salvaguardia del patrimonio idrico e delle sue fonti.
- n) all'approvazione del contratto con il direttore generale sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale ed allegato allo Statuto dell'EIC.



gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di Distretto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

Il Consiglio di Distretto Sannita, con deliberazione 25 ottobre 2022, n. 1, ha deliberato il proprio indirizzo con specifico riferimento alla scelta della forma di gestione prevista da affidarsi ad una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l'interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l'esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato. Con delibera 8 novembre 2022, n. 69, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Sannita.

Successivamente, la Regione Campania, all'esito di ulteriori approfondimenti, ha prescritto la riapprovazione dello schema di statuto della società Sannio Acque s.r.l., unitamente allo schema dei patti parasociali con successiva trasmissione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla Corte dei Conti e ai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita. Il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano, con atto n. 30 del 19 giugno 2024, ha deliberato, tra l'altro, di trasmettere la deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti per il parere ex art. 5, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 nonché all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Dalla richiesta di parere è scaturito il non luogo a procedere, tema di riflessione con il presente contributo.

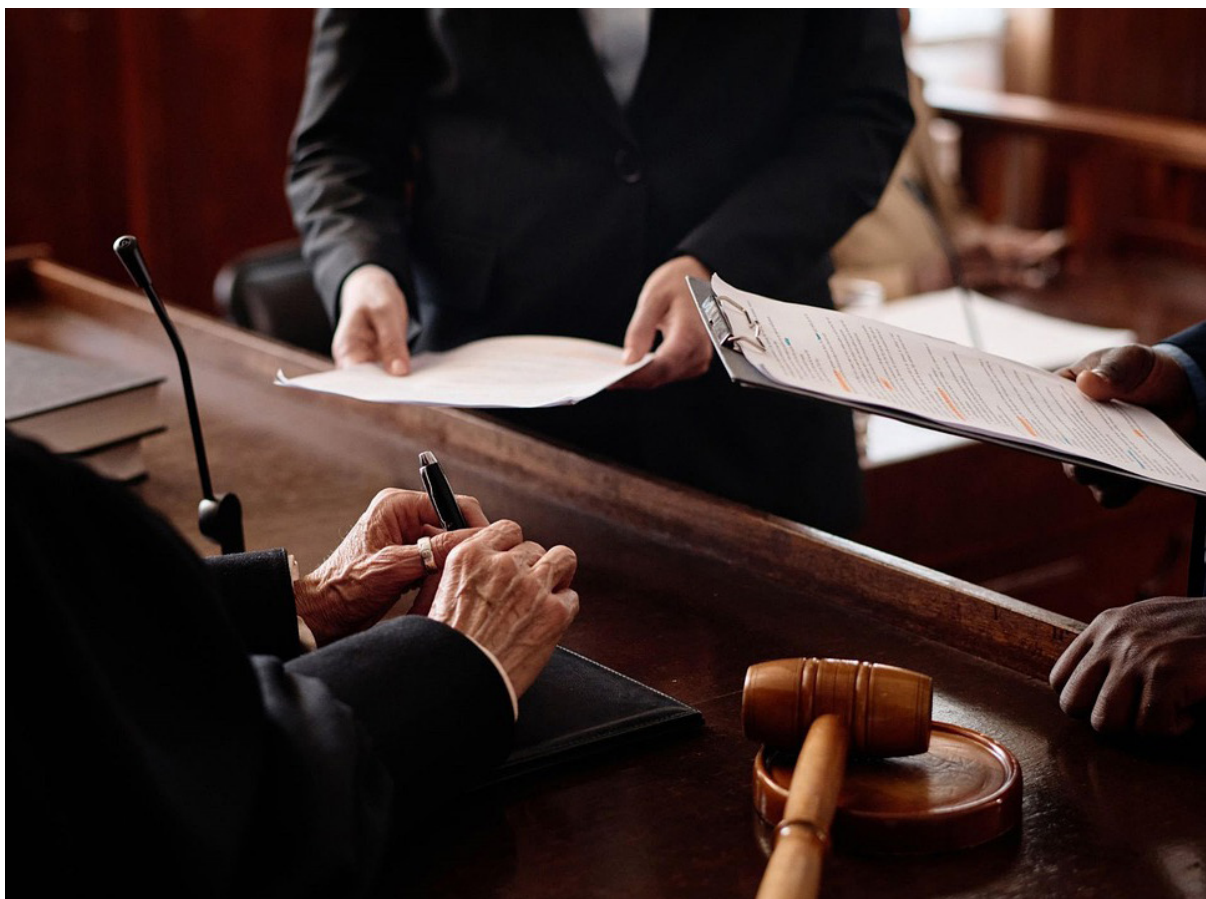
Il quadro normativo di riferimento: l'articolo 5, comma 3 del TUSP.

Lo schema originario del decreto legislativo di riordino del sistema delle partecipazioni pubbliche ovvero il primigeno testo dell'art. 5, c. 3, prevedeva: *“Prima dell'adozione, l'amministrazione che costituisce la società o acquista la partecipazione diretta o indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi del comma 4. La Corte dei conti può formula-*

re rilievi sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20, ove adottato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo la Sezione può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti?”.

La scelta del legislatore subì una inevitabile battuta d'arresto, in quanto il controllo, così configurato, era simile a quello preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato e pertanto manifestava una sovrapposizione tra il controllo intestato al giudice contabile, dall'art. 5 Tusp, e le funzioni esercitate dagli organi consiliari. In considerazione dei rilievi, mossi dalla dottrina e dalla giurisprudenza contabile, la formulazione definitiva dell'art. 5, c. 3, Tusp prevedeva la trasmissione, da parte dell'amministrazione procedente, dell'atto deliberativo di costituzione ex novo di una società o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, in una società già costituita alla Corte dei conti a fini conoscitivi.

Il legislatore, nel predisporre il disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato, nell'ambito degli impegni assunti in attuazione del P.N.R.R., con la legge 5 agosto 2022, n. 118, ha modificato i commi 3 e 4 dell'art. 5 Tusp, eliminando l'inciso “a fini conoscitivi” e prevedendo l'invio dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, alla Corte dei conti, *“che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”* (art. 5, c. 3). *L'amministrazione pubblica interessata può ugualmente procedere anche in caso di parere in tutto o in parte negativo, ma, in tale caso, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e a darne pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale* (art. 5, c. 4).



La novella legislativa ha stabilito che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica. La pubblica amministrazione è obbligata a dare pubblicità al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo.

La Corte dei conti è chiamata a pronunciarsi - con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa - sulla conformità dell'atto deliberativo alle seguenti disposizioni del TUSP⁴

La funzione assegnata al giudice contabile si colloca, come attentamente osservato, tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio (attraverso la costituzione ex novo di una società ovvero l'acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, in una società già esistente) e la successiva fase privatistica, volta ad attuare la determinazione amministrativamente assunta attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).⁵

L'intento della norma è chiaramente quello di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa trovi attuazione.

L'intervento pubblico in una realtà societaria rischia, infatti, non solo di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato, ma si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione socia.

La novella ha posto numerosi dubbi interpretativi che in parte sono stati risolti da due preziose pronunce delle Sezioni Riunite in sede di controllo, la n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e la n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Successivamente, sono intervenute numerose altre pronunce dello stesso Consesso che hanno offerto importanti chiarimenti.

Ad essere oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 5, TUSP, è l'atto deliberativo di "costituzione di una società a partecipazione pubblica" (anche nei casi di cui all'art. 17, società miste pubblico-privato) o di "acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite" (eccetto le fattispecie in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative).

È rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 dell'art. 5 TUSP impone all'Amministrazione pubblica procedente l'obbligo di invio,

⁴ La nuova formulazione accoglie una proposta di riformulazione contenuta nella memoria trasmessa dalla Corte dei conti alla 10ª commissione del Senato il 25 febbraio 2022. In quella sede, la Corte aveva infatti evidenziato alcune criticità connesse alla proposta di

accentramento delle competenze in capo alle Sezioni riunite.

⁵ B. Innocenti, *Società partecipate e controlli della corte dei conti ai sensi dell'art. 5 tusp: un'analisi ragionata della giurisprudenza*, in Rivista Corte dei conti n.6/2023.

contestualmente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti.

L'art. 5, comma 3, invero, prevede che la Corte dei conti si pronunci "in ordine alla conformità dell'atto" ai parametri individuati dal legislatore (commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa), richiamando elementi propri del controllo successivo su un provvedimento specifico, già evidenziata, anche con riferimento ad altre funzioni attribuite dal Testo unico delle società pubbliche, dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione⁶.

La pronuncia che conclude tale attività viene denominata "parere". Tale qualificazione presenta profili non del tutto in linea con la disciplina della generale funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti (art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003).⁷

Sul parere non sono mancate perplessità. La funzione consultiva, esitante nell'approvazione di un parere, non è, come noto, sconosciuta alla magistratura contabile, come ad altre giurisdizioni, ma risulta incentrata sull'interpretazione, generale e astratta, delle norme applicabili, "in materia di contabilità pubblica", a predeterminate fattispecie.

Nella disposizione in esame, invece, il parere è reso all'esito dell'analisi, puntuale e concreta, di un provvedimento di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie.

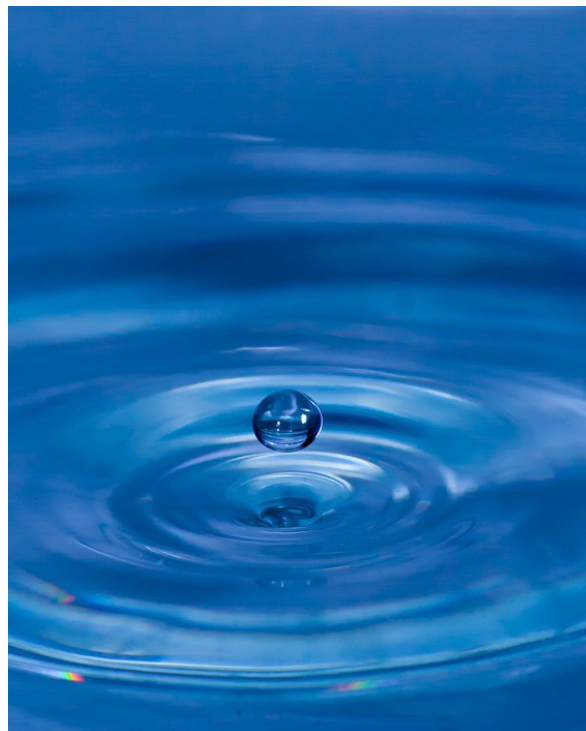
La previsione di una chiusura della procedura di controllo mediante una pronuncia di conformità dell'atto ai parametri normativamente previsti avrebbe garantito una maggiore tutela alle amministrazioni controllate.

Per l'espressione del parere da parte della magistratura contabile, è necessario che l'attività, amministrativa o negoziale, oggetto dell'istanza non sia stata già posta in essere dall'Amministrazione richiedente, essendo la funzione consultiva strumentale all'adozione di atti corretti dal punto di vista contabile (e del rispetto delle norme di finanza pubblica); la stessa non può portare ad annullare ex post scelte già compiute, contenute in atti già perfezionati o contratti già stipulati.⁸

Conclusioni

Il controllo preliminare della Corte dei conti riguarda l'ingresso di un'amministrazione in una compagine societaria, mediante costituzione di un nuovo soggetto giuridico o acquisizione di una partecipazione in un soggetto già esistente, con conseguente qualità di socio.

La tesi della sezione regionale di controllo per la Campania rileva sul piano giuridico, in quanto chiarisce che il soggetto legittimato a chiedere l'intervento della Corte dei conti non può essere che il soggetto che costituisce la società o acqui-



sisce il ruolo di socio in quanto acquista una partecipazione di un costesto societario già esistente, in base al tenore formale e sostanziale della norma di riferimento, anche se non sono mancate posizioni opposte.⁹

L'Ente Idrico Campano non partecipa alla costituzione del nuovo organismo societario e non acquista la qualità di socio nella costituenda società, ma si limita ad effettuare la scelta tra i modelli gestionali dei servizi a rete ammessi dalla legge, scelta che potrebbe anche non comportare la creazione di un nuovo organismo societario (come avviene nel caso in cui la scelta risieda nell'affidamento del servizio a terzi mediante procedura competitiva di evidenza pubblica). Saranno i Comuni dell'ambito distrettuale sannita a dover adottare i singoli atti amministrativi e negoziali finalizzati alla costituzione della società e all'acquisto della qualità di socio.

Un conto è sostenere che l'atto con cui l'Ente idrico effettua la scelta del modello gestionale possa integrare la motivazione dell'atto deliberativo adottato dal singolo Comune, rientrante nell'ambito interessato, altra cosa è ammettere una legittimazione soggettiva dell'Ente idrico che non sembra trovare riscontro nel dato normativo.

6 Sentenze n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL.

7 Anche la nuova funzione, che l'art. 46 legge n. 238 del 2021, rubricata "sviluppo della funzione consultiva", intesta alle Sezioni riunite in sede consultiva (e non ancora oggetto di applicazioni giurisprudenziali), sembra avere, (...) quale contenuto, la resa di un parere nelle "materie di contabilità pubblica", afferente, alla luce dell'analoga formulazione letterale, all'interpretazione, generale e astratta, di norme del diritto contabile o finanziario, potenzialmente applicabili alla fattispecie prospettata".

8 (cfr. deliberazione n. 17/SEZ.AUT/2020/QMIG, nonché la costante giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo, per tutte, Lombardia, deliberazioni n. 62, 290 e 421/2016/PAR).

9 Corte dei conti, Sezione di Controllo per l'Emilia-Romagna,

deliberazione n.118/2023/PAS, secondo cui *Il Comune, pertanto, partecipa obbligatoriamente all'ente di ambito e solo in seno a quest'ultimo assume le decisioni in merito all'affidamento del servizio. In conclusione, per la Corte non sussiste il requisito dell'ammissibilità soggettiva, ovvero non è il Comune titolato a richiedere il parere e «la norma di cui all'art. 5, c. 3 (...) deve essere interpretata nel senso di ricondurre le relative prescrizioni in capo all'ente di governo d'ambito, il quale dovrà trasmettere l'atto deliberativo di assunzione di partecipazioni o di costituzione della nuova società alla competente Sezione della Corte dei conti». A supporto di tale interpretazione, sussistono anche ragioni di economia procedimentale, perché altrimenti verrebbero poste al vaglio della Sezione le delibere di ciascuno dei soggetti partecipanti alla compagine sociale, «con conseguente irragionevole aggravio dell'iter».*



L'importanza della tesoreria nelle Pmi

a cura di Pasquale De Caro

Segretario della Commissione Ricerca e Programmi Comunitari - Mediterraneo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Nel panorama mondiale martoriato dalla pandemia prima e dalla guerra russo-ucraina poi, a farne le spese è l'intera economia mondiale.

A fine 2020 oltre due terzi delle imprese registrava cali di fatturato rispetto al 2019, la crisi ha colpito soprattutto le imprese di minore dimensione dove già a fine 2020 si ritenevano a rischio oltre il 33 per cento di quelle con meno di dieci addetti, il 26,6 per cento delle piccole (10-49 addetti), il 10 per cento delle medie (50-249 addetti) e il 15 per cento delle grandi (250+ addetti). Nel 2022, anche a causa della guerra russo – ucraina, la situazione non è in netto miglioramento.

Se è vero che con una *what-if analysis* s'intende quello strumento in grado di elaborare scenari differenti per offrire i diversi esiti possibili ed era impossibile prevedere una pandemia, è altrettanto vero che scenari così catastrofici non possono essere un'attenuante per non implementare e/o migliorare strumenti di pianificazione strategica.

In Italia le piccole e medie imprese generano un valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi di euro e tra le criticità delle PMI, la più rilevante resta quella dell'organizzazione spesso familiare e quindi scarsamente managerializzata con un'eccessiva chiusura ai capitali esterni che in molti casi comporta una struttura finanziaria squilibrata e la società si ritrova con una limitata capacità di accesso al credito e limitata apertura internazionale. I correttivi sono da ricercare negli strumenti idonei a potenziare la struttura finanziaria e la patrimonializzazione delle imprese e rilanciarne gli investimenti.

Uno strumento previsionale che dovrebbero adottare tutte le PMI è il budget finanziario. I prospetti utilizzati sono principalmente tre: Budget fonte – impieghi; Budget di cassa; Budget di tesoreria.

Tutti i prospetti appena menzionati danno come risultato finale la liquidità aziendale (come da tabella allegata), la dif-





ferenza è rappresentata non solo dall'arco temporale che i prospetti prendono in considerazione ma anche dal grado di precisione diverso nella stima e nella loro preparazione.

Il **Budget fonte - impieghi** è basato su un arco temporale di 12 mesi ed è una proiezione sull'anno successivo con l'obiettivo di avere una stima della liquidità disponibile per l'intero esercizio. I due aspetti che occorrono per elaborare il prospetto sono le fonti che indicano come l'azienda si finanzia; quindi, i flussi in entrata che ci saranno l'anno successivo e gli impieghi che dimostrano come l'azienda utilizza le risorse finanziarie, nello specifico i flussi in uscita che sono previsti nell'anno successivo.

Il **budget di cassa** serve per poter effettuare previsioni mensili con saldi cassa ogni mese, quindi rispetto al prospetto precedente si differenzia per l'accuratezza della stima ed offre un dettaglio maggiore. Il prospetto risulta indispensabile per quelle attività ad alta stagionalità con picchi di produzione e che necessitano quindi di conoscere i flussi finanziari generati nei diversi periodi dell'anno. Nelle società comprese nella definizione micro e piccole imprese, il prospetto può essere elaborato anche con saldi trimestrali (in linea con i versamenti IVA dei contribuenti trimestrali). L'utilità di avere un dato previsionale mensile o trimestrale ci permette di avere il pieno controllo dei saldi di liquidità e quindi, nel caso di eventuali fidi bancari riduce il rischio di sconfinare e compromettere seriamente il proprio rating bancario, nelle attività che lavorano a commessa, aumenta la precisione delle tempistiche di incasso previste soprattutto per periodi temporali ampi ed è indispensabile in presenza di investimenti importanti che incidono sui costi. Con il **budget di tesoreria** il livello di dettaglio aumenta, poiché contiene prevalentemente dati certi e precisi, che fanno riferimento a pagamenti e incassi relativi a fatture già emesse. Rispetto agli altri due, il dato in questo caso non è più solo previsionale, ma certo e l'elaborazione di questi dati precisi richiede tempo ed in base al dato di accuratezza che occorre all'impresa e all'uso di questo prospetto, è compito, se demandato, del dottore commercialista trovare il giusto compromesso tra la precisione del dato e l'ottimizzazione del tempo. La liquidità è elemento essenziale per il corretto funzionamento di un'azienda, necessario per far fronte alle obbligazioni quali i dipendenti, i fornitori e il fisco. Lo scopo di questo prospetto è allora prevenire le dinamiche dei flussi di cassa per conoscere in anticipo i propri fabbisogni finanziari e sottoporre all'imprendito-

re una situazione veritiera della realtà aziendale. Quando l'imprenditore deve prendere decisioni che hanno implicazioni di natura operativa, come l'avvio di una nuova linea produttiva, l'acquisto di un macchinario, l'aumento di organico, si è sottoposti a scelte che comportano precisi processi decisionali e organizzativi, ed è per questo che le PMI meno organizzate da sole non riescono a misurare gli effetti sulla liquidità aziendale ed è solo grazie ad un dottore commercialista, attraverso un budget finanziario, che permette all'imprenditore di capire se i progetti aziendali sono sostenibili, se è necessario attivare la richiesta di finanziamenti adeguati con largo anticipo e se occorre programmare gli investimenti in modo bilanciato.

1	Saldo di cassa iniziale
2	Entrate correnti: Incassi crediti periodi precedenti Incassi derivanti da vendite del periodo (lordo IVA) Incassi da proventi diversi Anticipo da clienti
3	Uscite correnti: Pagamenti debiti periodi precedenti Pagamenti derivanti da acquisti del periodo (lordo IVA) Pagamento IVA Anticipo a fornitori Pagamento dipendenti
4	Saldo di cassa corrente (2-3)
5	Entrate non correnti: Vendita cespiti Riduzione massa debitoria Aumento di capitale
6	Uscite non correnti: Investimenti Rimborso anticipato finanziamento Tributi vari e tasse Attività finanziarie
7	Saldo di cassa non corrente (5-6)
8	Saldo cassa corrente e non corrente (4+7)
9	Proventi e oneri finanziari
10	Saldo cassa progressivo

Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale



Eraldo Turi

Direttore Responsabile



Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione



Fabio Cecere



Marilena Nasti



Giuseppe Puttini



Vincenzo Tiby

Consiglio Direttivo Odcec Napoli

Gianluca Battaglia, Fabio Cecere, Maurizio Corciulo, Roberto Coscia, Lucia Di Lauro, Maria Cristina Gagliardi, Raffaele Ianuario, Antonella La Porta, Angela Labattaglia, Pietro Paolo Mauro, Marilena Nasti, Giuseppe Puttini, Vincenzo Tiby, Eraldo Turi, Pier Luigi Vitelli

Hanno collaborato in questo numero:

Luca Canale, Marco Catalano, Cristiano D'Anna, Pasquale De Caro, Brando Direttore, Angela Fragnelli, Maria Palma Iaccarino, Riccardo Izzo, Ulderico Izzo, Michele Lo Sardo, Luigi Maria Rocca, Giuseppe Perdersoli, Giovanni Tomo, Gianpiero Uricchio

Il “Corriere del Commercialista” è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001

*In copertina la foto di **Elbano de Nuccio**, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

*La controcopertina è dedicata alla **Chiesa dei Santi Marcellino e Festo** (Università degli Studi di Napoli Federico II)*

*Per gentile concessione della guida “**Napoli insolita e segreta**”, edizioni Jonglez.*

Foto di Valerio Ceva Grimaldi e Fernando Pisacane



Controcopertina



Il Corriere del
Commercialista